

## DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

OGGETTO: Indizione di una procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 36/2023 finalizzata all'affidamento, tramite accordo quadro, della fornitura di lettini da visita e arredi residenziali per l'Asl Roma 1, suddiviso in due lotti, per un importo stimato di € 930.000,00 iva esclusa e per la durata di mesi 36. N. di gara: 9284439

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE - UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Centro di Costo: BD0101      L'Estensore: MARIA ELENA LANCIONE      Il presente Atto non contiene dati sensibili

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

Il Responsabile del Procedimento	UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE
LUIGI ROBERTI	Dott.ssa CRISTINA FRANCO	Ing. PAOLA BRAZZODURO
<input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>

L'Atto non comporta impegno di spesa

Parere del Direttore Amministrativo Dr.ssa Roberta Volpini		
Favorevole	(con motivazioni allegate al presente atto)	
<input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>	Non favorevole	<input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>

Parere del Direttore Sanitario Dr. Gennaro D'Agostino		
Favorevole	(con motivazioni allegate al presente atto)	
<input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>	Non favorevole	<input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>

Il presente provvedimento si compone di n.91 pagine di cui n. 84 pagine di allegati	Il Commissario Straordinario <b>Dr. Giuseppe Quintavalle</b>	<input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>
---	---	---

## **IL DIRETTORE DELLA U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI**

- VISTA** la deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 1° gennaio 2016, con la quale si è provveduto a prendere atto dell'avvenuta istituzione dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 a far data dal 1° gennaio 2016, come previsto dalla legge regionale n. 17 del 31 dicembre 2015 e dal Decreto del Commissario ad acta n. 606 del 30 dicembre 2015;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Lazio T00013 del 5 aprile 2023 con il quale è stato nominato Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1, il dott. Giuseppe Quintavalle;
- l'atto di autonomia aziendale dell'ASL Roma 1, adottato con Deliberazione n. 1153 del 17 dicembre 2019, approvato con Decreto del Commissario ad Acta n. U00020 del 27 gennaio 2020 e pubblicato sul BURL del 30 gennaio 2020, n. 9, con il quale, tra l'altro, è stato istituito il Dipartimento Tecnico Patrimoniale, di cui fa parte la UOC Acquisizione Beni e Servizi;
- RICHIAMATA** la Deliberazione n. 179 del 27 febbraio 2020 avente ad oggetto *“Atto aziendale adottato con atto deliberativo n. 1153 del 17/12/2019 – Presa d'atto dell'esito positivo del procedimento di verifica regionale- Attuazione del nuovo modello organizzativo”* la quale prevede l'attivazione del sopra citato Dipartimento e delle UU.OO.CC. nello stesso ricomprese;
- VISTA** la Deliberazione n. 347 dell'8 luglio 2022 avente ad oggetto *“Sistema aziendale di deleghe e conseguente individuazione delle competenze nell'adozione degli atti amministrativi”*, con la quale nell'ambito dell'individuazione delle competenze nell'adozione degli atti amministrativi delegati, sono stati individuati, tra l'altro la tipologia relativa all'individuazione delle procedure di gara;
- VISTO** il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 *“Codice dei contratti pubblici”* e ss.mm.ii;
- PREMESSO** che nell'arco temporale che va dal 24/9/2023 al 22/10/2023 è prevista la scadenza degli accordi quadro per la fornitura di arredi sanitari e non sanitari per la ASL Roma 1, la cui procedura è stata aggiudicata con deliberazione n. 542/2020;
- VISTI** il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), trasmesso dal Governo Italiano alla Commissione Europea il 30 aprile 2021 ai sensi degli articoli 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che definisce un quadro di investimenti e riforme a livello nazionale, con corrispondenti obiettivi e traguardi cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si lega l'assegnazione di risorse finanziarie messe a disposizione dall'Unione Europea;
- il Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 29 luglio 2021, recante *“Governance del Piano Nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* nel quale, in ordine all'organizzazione della gestione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, vengono definiti i ruoli ricoperti dalle diverse amministrazioni coinvolte nonché le modalità di monitoraggio del Piano e del dialogo con le autorità europee e nel quale si prevedono misure di

semplificazione che incidono in alcuni dei settori oggetto del PNRR al fine di favorirne la completa realizzazione;

**ATTESO**

che con Decreto del Presidente n. T00057 del 21/04/2022 recante “Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 6 Salute - Componente M6C1 Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 – Componente M6C2.1 Investimenti 1.1 - Componente M6C2 Investimenti 1.2 - Componente M6C2.1 Investimento 1.1.1. e Piano Nazionale Complementare al PNRR (PNC). Nomina Soggetti Attuatori delegati”, si è proceduto a nominare i Direttori Generali/Commissari straordinari pro tempore delle Aziende del SSR quali Soggetti Attuatori delegati all’esercizio delle competenze relative all’avvio, alla realizzazione operativa e al funzionamento degli interventi attuativi degli obiettivi del PNRR e del Piano complementare riferiti alla Regione Lazio, ognuno per gli interventi di propria competenza;

**CONSIDERATO**

che le risorse di cui al PNRR prevedono, tra l’altro, specifici finanziamenti per acquisizione di arredi e allestimento locali;

che è pertanto necessario dotarsi di uno strumento di acquisto per l’intero periodo di attuazione del Piano, attraverso il quale consentire il rapido reperimento di tali beni e permettere il rispetto delle *milestones* e delle scadenze del PNRR, oltrechè far fronte ad ulteriori esigenze di tali prodotti soggette ad differenti fonti di finanziamento;

**CONSIDERATO**

che l’Azienda ha pertanto la necessità di dotarsi di uno strumento flessibile di acquisto, che possa far fronte sia a richieste di beni i cui fabbisogni sono in gran parte difficilmente pianificabili, in quanto strettamente connessi anche a modifiche organizzative e scelte di natura logistica soggette a continua evoluzione, sia al fatto che l’acquisizione dei necessari finanziamenti, correlati alla sussistenza di differenti normative ed autonomi procedimenti amministrativi di rilevanza regionale o nazionale, renderebbe necessario l’avvio di continue ed autonome iniziative di acquisto, conseguenti alla effettiva concessione dei suddetti finanziamenti, con il reale rischio di determinare artificiosi frazionamenti delle prestazioni, in palese contrasto con la normativa vigente in materia di appalti;

**RITENUTO**

pertanto di prevedere quale strumento di acquisto funzionale alle necessità proprie della presente iniziativa, quello dell’Accordo quadro con un solo operatore economico, fissando esclusivamente quantitativi del tutto indicativi dei beni oggetto dell’appalto e subordinando ogni vincolo contrattuale per l’Amministrazione all’adozione di specifici atti amministrativi che, in conseguenza della disponibilità accertata di specifici finanziamenti di cui al PNRR, alla l. 67/1988, alla l. 81/2008 o ad altre normative vigenti in materia, autorizzino l’emissione di singoli ordinativi di fornitura aventi natura di contratto applicativo dell’Accordo;

**CONSIDERATO**

che a tale scopo, con deliberazione n. 216 del 18.05.2023 è stata indetta una gara comunitaria a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, suddivisa in 12 lotti e finalizzata all’affidamento, mediante accordo quadro, della fornitura di arredi sanitari e non sanitari per la ASL Roma 1, per la durata di 36 mesi per un valore pari ad € 10.006.370,91 iva esclusa mediante l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. n. 50/2016;

che nel termine di scadenza previsto dalla stazione appaltante, risultano essere state presentate offerte per tutti i lotti ad eccezione dei seguenti:

Lotto 2;

Lotto 6;

Lotto 11;

**VISTO** il permanere, con riferimento ai beni di cui ai lotti 2 e 11, dell'esigenza di reperimento di beni, funzionali alle attività istituzionali della Asl Roma 1 ed all'allestimento dei locali soggetti ad interventi finanziati con fondi PNRR;

**TENUTO CONTO** che è stato conseguentemente pubblicato, sul sito istituzionale della Asl Roma 1 [www.aslroma1.it](http://www.aslroma1.it), nella sezione "Amministrazione Trasparente" e sulla GUUE, un Avviso di indagine di mercato finalizzato all'individuazione di operatori interessati all'eventuale affidamento, tramite Accordo Quadro, della fornitura di arredi sanitari e non sanitari per l'ASL ROMA 1 suddivisa nei seguenti lotti:

Lotto 1 - Letti Medici e altri arredi sanitari per un importo presunto pari a € 430.000,00 IE

Lotto 2 - Arredi residenziali per un importo presunto pari a € 500.000,00 IE;

**CONSIDERATO** che alla scadenza del termine per l'indagine di mercato, fissata per il giorno 8/8/2023 sono state presentate manifestazioni di interesse da parte di n. 4 operatori economici;

**VERIFICATO** che risultano sussistere tutti i requisiti fissati dall'art. 76, comma 2, lett. a) essendo tra l'altro rimasti inalterati i contenuti delle prescrizioni di cui al capitolato tecnico precedentemente approvato;

**RITENUTO** di indire tramite il Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio – ME.LA, una procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 36/2023 finalizzata all'affidamento, tramite accordo quadro, della fornitura di letini da visita e arredi residenziali per l'Asl Roma 1, suddiviso in due lotti, per un importo stimato di € 930.000,00 iva esclusa e per la durata di mesi 36;

**CONSIDERATO** che per la procedura in esame è stata prevista l'aggiudicazione mediante l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo;

che, come previsto dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, in relazione alla procedura in oggetto si è ottemperato alla generazione dei CIG:

-A0066AECB4 (Lotto 1 - Arredi sanitari);

-A0066C6086 (Lotto 2 - Arredi non sanitari);

**VISTA** la documentazione allegata al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante, come di seguito elencata di cui se ne propone l'approvazione (All. 1):

- Capitolato Tecnico
- Allegato A – elenco arredi e caratteristiche tecniche
- Schema di Accordo Quadro
- Disciplinare di gara
- Allegato 1 – Domanda di partecipazione
- Allegato 4 – Patto di integrità
- Allegato 5 – Informativa Privacy

**VISTA** la Deliberazione n. 13 del 19/4/2022 avente ad oggetto “Adozione del Regolamento per la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche, di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.- Codice dei Contratti Pubblici”;

**CONSIDERATO** che in applicazione delle percentuali e delle quote di ripartizione previste nel Regolamento, il quadro economico relativo alla presente procedura di gara è il seguente:

a1) Importo a base d'asta	930.000,00€
a2) Costi sicurezza	0 €
Totale a)	930.000,00€
b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b1) incentivi ex art.113, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016	2.450,00€
b2) incentivi ex art.113, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016	612,68€
b3) IVA 22% su importo a base d'asta	204.600,00€
totale b)	207.663,42€
IMPORTO TOTALE a) + b)	1.137.663,42€

che le specifiche di cui all’art. 15 del Regolamento n. n. 13/2022 sono contenute nell’allegato prospetto “Prospetto di ripartizione quota incentivi” (All. 2);

**ATTESTATO** che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo ed utile e proficuo per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 1 della legge 20 del 1994 e ss.mm.ii., nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1 comma 1 della legge 241/1990 e ss.mm.ii.;

#### **PROPONE**

Per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

**di indire** tramite il Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio – ME.LA, una procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 36/2023 finalizzata all’affidamento, tramite accordo quadro, della fornitura di letini da visita e arredi residenziali per l’Asl Roma 1, suddiviso in due lotti, per un importo stimato di € 930.000,00 iva esclusa e per la durata di mesi 36;

**di prevedere** che l’aggiudicazione dell’appalto avverrà sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo;

**di approvare** la documentazione allegata al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, come di seguito indicata:

- Capitolato Tecnico
- Allegato A – elenco arredi e caratteristiche tecniche
- Schema di Accordo Quadro
- Disciplinare di gara
- Allegato 1 – Domanda di partecipazione
- Allegato 4 – Patto di integrità
- Allegato 5 – Informativa Privacy

**di nominare** Responsabile Unico del Progetto il Dott. Luigi Roberti, dirigente presso la UOC Acquisizione Beni e Servizi, con i compiti previsti dal Dlgs 36/2023;

**di provvedere** altresì, alla pubblicazione del presente provvedimento sul “profilo di committente” della ASL Roma 1, sezione “Amministrazione trasparente”;

**di disporre** che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell’Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69, nel rispetto comunque della normativa sulla protezione dei dati personali e autorizzare il competente servizio aziendale ad oscurare eventuali dati ritenuti non necessari rispetto alla finalità di pubblicazione.

Il Responsabile  
del Procedimento  
Dott. Luigi Roberti  
*Firmato digitalmente*

Il Direttore della U.O.C.  
Acquisizione Beni e Servizi  
Dott.ssa Cristina Franco  
*Firmato digitalmente*

Il Direttore del Dipartimento  
Tecnico Patrimoniale  
Ing. Paola Brazzoduro  
*Firmato digitalmente*

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

**In Virtù** dei poteri previsti:

- dall’art. 3 del d.lgs. 502/1992 e ss.mm.ii.;
- dall’art. 8 della l.r. 18/1994 e ss.mm.ii.;

nonché delle funzioni e dei poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00013 del 5 aprile 2023;

**Letta** la proposta di delibera sopra riportata presentata dal Dirigente Responsabile dell’Unità nel frontespizio indicata;

**Preso atto** che il Direttore della Struttura proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, comma 1, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

**Acquisiti** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati nel frontespizio;

### DELIBERA

Per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

**di adottare** la proposta di deliberazione avente ad oggetto “*Indizione di una procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 36/2023 finalizzata all’affidamento, tramite accordo quadro, della fornitura di lettini da visita e arredi residenziali per l’Asl Roma 1, suddiviso in due lotti, per un importo stimato di € 930.000,00 iva esclusa e per la durata di mesi 36. N. di gara: 9284439* e conseguentemente, per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

**di indire** tramite il Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio – ME.LA, una procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 36/2023 finalizzata all’affidamento, tramite accordo quadro, della fornitura di lettini da visita e arredi residenziali per l’Asl Roma 1, suddiviso in due lotti, per un importo stimato di € 930.000,00 iva esclusa e per la durata di mesi 36;

**di prevedere** che l’aggiudicazione dell’appalto avverrà sulla base del criterio dell’offerta economicamente

più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo;

**di approvare** la documentazione allegata al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, come di seguito indicata:

- Capitolato Tecnico
- Allegato A – elenco arredi e caratteristiche tecniche
- Schema di Accordo Quadro
- Disciplinare di gara
- Allegato 1 – Domanda di partecipazione
- Allegato 4 – Patto di integrità
- Allegato 5 – Informativa Privacy

**di nominare** Responsabile Unico del Progetto il Dott. Luigi Roberti, dirigente presso la UOC Acquisizione Beni e Servizi, con i compiti previsti dal Dlgs 36/2023;

**di provvedere** altresì, alla pubblicazione del presente provvedimento sul “profilo di committente” della ASL Roma 1, sezione “Amministrazione trasparente”;

**di disporre** che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell’Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69, nel rispetto comunque della normativa sulla protezione dei dati personali e autorizzare il competente servizio aziendale ad oscurare eventuali dati ritenuti non necessari rispetto alla finalità di pubblicazione.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione.

La Struttura proponente provvederà all’attuazione della presente deliberazione curandone altresì la relativa trasmissione agli uffici/organi rispettivamente interessati.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Dott. Giuseppe Quintavalle  
Firmato digitalmente



**PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO, TRAMITE ACCORDO  
QUADRO, DELLA FORNITURA DI LETTINI DA VISITA E ARREDI  
RESIDENZIALI PER L’ASL ROMA 1**

**CAPITOLATO TECNICO**



## **PREMESSA**

Il presente Capitolato Tecnico ha per oggetto la fornitura ed il montaggio di arredi e prodotti per la funzione alberghiera ed assistenziale, nonché di arredi residenziali e relativi servizi connessi per la ASL Roma 1.

I servizi connessi alla fornitura si intendono prestati dal Fornitore Aggiudicatario unitamente alla fornitura medesima e pertanto per gli stessi non verrà corrisposto alcun prezzo ulteriore.

Il presente documento definisce le caratteristiche generali della fornitura e le caratteristiche minime dei relativi servizi connessi.

Le caratteristiche specifiche di ogni prodotto richiesto sono riportate nell'Allegato A – Elenco arredi e caratteristiche tecniche al presente Capitolato.

### **1. CARATTERISTICHE GENERALI**

I prodotti oggetto della gara devono essere conformi a quanto previsto nell'Allegato A – Caratteristiche tecniche degli arredi ed alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, alla importazione, alla immissione in commercio e all'uso; devono, inoltre, rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia, all'atto dell'offerta nonché ad ogni altro eventuale provvedimento emanato durante la fornitura.

Tutte le parti/componenti con le quali si possa venire in contatto nelle condizioni di uso normale, devono essere realizzate in modo da evitare lesioni personali e/o danni agli indumenti; in particolare, le parti accessibili non dovranno avere superfici grezze, bave o bordi taglienti. Gli arredi devono avere bordi arrotondati in modo da non causare danni a persone o cose. Tutti i bordi devono essere arrotondati.

Le parti lubrificate devono essere coperte per evitare di macchiare.

Tutti i mobili verniciati dovranno esserlo sia internamente sia esternamente. Tutte le parti metalliche compresi bulloni, viti ed altri accessori, non devono presentare residui di lavorazione e devono essere adeguatamente pre-trattate per prevenire fenomeni di corrosione.

La conformazione degli arredi deve essere tale da evitare rischi di danno agli utilizzatori e gli elementi di sostegno non devono essere posti laddove possano provocare restrizione ai movimenti.

Tutte le saldature devono essere a filo continuo.

Tutte le impugnature devono essere progettate in modo da evitare l'intrappolamento delle dita durante l'uso.

Tutti gli arredi devono essere conformi alle vigenti norme in materia di sicurezza, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.

## 2. CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEI PRODOTTI

Per le specifiche tecniche dei prodotti si rimanda all'Allegato A – Caratteristiche dei prodotti nel quale sono dettagliate:

- I codici identificativi degli arredi sanitari e non sanitari e le denominazioni dei prodotti richiesti;
- le caratteristiche tecniche considerate come requisiti minimi;
- le misure richieste, da intendersi come indicative. I prodotti offerti devono intendersi sostituibili, senza prezzo aggiuntivo, con altri di misure contenute entro il 10% di tolleranza e di analoga fattura e pregio.

Nell'allegato A sono indicati altresì lotti e quantitativi stimati per il periodo di validità dell'appalto, da intendersi per nulla impegnative nei confronti della Stazione Appaltante, secondo quanto meglio specificato nel disciplinare di gara.

Con riferimento al **lotto 2** si specifica altresì che:

### Componenti metallici

I componenti finiti delle scrivanie, tavoli e sedute costituite da elementi metallici verniciati o finiti con rivestimenti galvanici devono rispettare i requisiti minimi elencati nei seguenti prospetti.

#### Componenti metallici verniciati

Caratteristica	Requisito	Metodo di prova	Tipologia di arredo
Resistenza alla corrosione	Nessuna alterazione dopo 24h	UNI ISO 9227	Scrivanie, tavoli e sedute
Resistenza all'imbutitura statica	Nessuna alterazione della superficie verniciata fino ad una penetrazione di 3 mm	UNI EN ISO 1520	Scrivanie e tavoli

#### Componenti metallici con rivestimento galvanico

Caratteristica	Requisito	Metodo di prova	Tipologia di arredo
Resistenza alla corrosione	Nessuna alterazione dopo 16h	UNI ISO 9227	Scrivanie, tavoli e sedute

### Componenti in vetro

I componenti di vetro di area 0.1 m<sup>2</sup>, devono essere temprati o stratificati e soddisfare i requisiti elencati nel prospetto seguente.

<b>Tipo di lastra</b>	<b>Requisito</b>
Vetro temprato	Conforme a UNIEN 12150 1
Vetro stratificato	Conforme a UNI EN ISO 12543

Possono inoltre essere utilizzate pellicole per migliorare le prestazioni delle lastre di vetro in termini di resistenza all'urto e di modalità di rottura. Tali prestazioni possono essere determinate secondo quanto previsto dalla UNIEN 12600.

### **Rivestimenti in tessuto**

Per le sedute

<b>Caratteristica</b>	<b>Requisito minimo</b>	<b>Norma di riferimento</b>
Resistenza alla luce artificiale	Indice 5 della scala dei blu	UNI EN ISO 105-802
Resistenza allo sfregamento a secco	Indice 4 della scala dei grigi	UNI EN ISO 105-X12
Resistenza all'abrasione (metodo Martindale)	$\geq 25\ 000$	UNI EN ISO 12947-2

### **Rivestimenti in cuoio/pelle**

Per le sedute

<b>Caratteristica</b>	<b>Requisito minimo</b>	<b>Norma di riferimento</b>
Resistenza allo strappo	Requisiti della UNI EN 13336, Appendice A, soddisfatti	UNI EN ISO 3377-1
Resistenza ai piegamenti continui	Requisiti della UNI EN 13336, Appendice A, soddisfatti	UNI EN ISO 5402
Solidità del colore alla luce	Requisiti della UNI EN 13336, Appendice A, soddisfatti	UNI EN ISO 105-B02
Solidità del colore allo strofinio	Requisiti della UNI EN 13336, Appendice A, soddisfatti	UNI EN ISO 11640 e UNI EN ISO 11641
Solidità del colore alla goccia d'acqua	Requisiti della UNI EN 13336, Appendice A, soddisfatti	UNI EN ISO 15700
pH	Requisiti della UNI EN 13336, Appendice A, soddisfatti	UNI EN ISO 4045

## **Cablaggi**

Eventuali predisposizioni per cablaggi presenti nei mobili, devono essere conformi a eventuali indicazioni della norma CEI 64-11.

### **3. MATERIALI**

I materiali impiegati per la fabbricazione degli arredi devono avere una perfetta tenuta ai liquidi, essere lavabili con comuni detergenti e disinfettabili con derivati del cloro e clorexidina.

Ogni arredo fornito dovrà essere accompagnato dalle informazioni sui prodotti da utilizzare per la pulizia e per la manutenzione.

I materiali richiesti sono dettagliati, ove previsto, nell'Allegato A – Caratteristiche tecniche degli arredi

Inoltre i prodotti devono rispondere alle prescrizioni di cui al DM 11 gennaio 2017 “Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l’edilizia e per i prodotti tessili”.

Si precisa inoltre che, tutte le certificazioni, le dichiarazioni ambientali, i rapporti di prova, le dichiarazioni relative alle etichettature ecologiche, i certificati di omologazione e tutta la documentazione richiesta nel presente capitolato a comprova della sussistenza delle specifiche tecniche di base dei prodotti, materiali ed imballaggi, potranno essere presentate, in fase di offerta, all'interno della busta tecnica, come meglio specificato nel disciplinare di gara.

#### **3.1 SOSTANZE PERICOLOSE**

Nei componenti, parti o materiali usati non devono essere presenti:

1. additivi a base di cadmio, piombo, cromo VI, mercurio, arsenico e selenio in concentrazione superiore allo 0.010% in peso;
2. ftalati addizionati volontariamente, che rispondano ai criteri dell'articolo 57 lettera f) del regolamento (CE) n.1907/2006 (REACH);
3. sostanze identificate come “estremamente preoccupanti” (SVHCs) ai sensi dell'art.59 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 ad una concentrazione maggiore dello 0,10% peso/peso;
4. sostanze e miscele classificate ai sensi del Regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP):
  - come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione di categoria 1A, 1B o 2 (H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H341, H351, H361f, H361d, H361fd, H362);

- per la tossicità acuta per via orale, dermica, per inalazione, in categoria 1, 2 o 3 (H300, H310, H317, H330, H334);
- come pericolose per l'ambiente acquatico di categoria 1,2, 3 e 4 (H400, H410, H411, H412, H413);
- come aventi tossicità specifica per organi bersaglio di categoria 1 e 2 (H370, H372).

Inoltre le parti metalliche che possono venire a contatto diretto e prolungato con la pelle devono rispondere ai seguenti requisiti:

5. devono avere un tasso di rilascio di nickel inferiore a 0.5 µg/cm<sup>2</sup>/settimana secondo la norma EN 1811;
6. non devono essere placcate con cadmio, nickel e cromo esavalente.

Ai fini della verifica del requisito, l'offerente deve fornire una dichiarazione del legale rappresentante da cui risulti il rispetto dei punti 3, 4 e 6. Tale dichiarazione dovrà includere una relazione redatta in base alle schede di sicurezza messe a disposizione dai fornitori. Per quanto riguarda i punti 1, 2 e 5 devono essere presentati rapporti di prova rilasciati da organismi di valutazione della conformità.

### 3.2 EMISSIONI DI FORMALDEIDE DA PANNELLI

Se sono utilizzati pannelli a base di legno che contengono resine a base di formaldeide, le emissioni di formaldeide dai pannelli usati nel prodotto finito deve essere inferiore a 0,080 mg/m<sup>3</sup>, ossia inferiore al 65% del valore previsto per essere classificati come E1 secondo la norma EN 13986 allegato B.

Ai fini della verifica del requisito, l'offerente deve fornire un rapporto di prova relativo ad uno dei metodi indicati nell'allegato B della norma EN 13986 emesso da un organismo di valutazione della conformità avente nello scopo di accreditamento le norme tecniche di prova che verificano il contenuto o l'emissione di formaldeide. Sono presunti conformi i prodotti certificati CARB fase II, secondo la norma ATCM 93120 e Classe F \*\*\*\*, secondo la norma JIS A 1460 (2001)7 nonché altre eventuali certificazioni che assicurino emissioni inferiori a quelle previste dal requisito.

### 3.3 LEGNO RICICLATO

Tutti gli arredi costituiti da pannelli di legno truciolare devono essere ottenuti da legno riciclato.

Il legno riciclato non deve contenere le sostanze di seguito elencate in quantità maggiore a quella specificata.

Elemento/composto	mg/kg di legno riciclato
-------------------	--------------------------

Arsenico	25
Cadmio	50
Cromo	25
Rame	40
Piombo	90
Mercurio	25
Cloro	1000
Fluoro	100
Pentaclorofenolo	5
Creosoto	0,5

Ai fini della verifica del requisito, l'offerente deve fornire la documentazione tecnica del produttore dei pannelli a base di legno o prodotta dall'appaltatore, basata su rapporti di prova emessi da un organismo di valutazione della conformità. Sono altresì presunti conformi i prodotti provvisti del Marchio Ecolabel UE o equivalente oppure di una dichiarazione ambientale di Tipo III certificata da un ente terzo accreditato e registrata presso un Programma conforme alla ISO 14025, che permetta di dimostrare il rispetto del presente criterio.

#### 3.4 **CONTENUTO DI COMPOSTI ORGANICI VOLATILI**

Il contenuto dei COV nei prodotti vernicianti utilizzati non deve superare il 5 % peso/peso misurato secondo la norma ISO 11890-2.

Ai fini della verifica del requisito, l'offerente deve fornire, per il contenuto di COV nei prodotti vernicianti, i relativi rapporti di prova eseguiti ai sensi della norma ISO 11890-2, rilasciati da un organismo di valutazione della conformità commissionato o dagli offerenti o dai loro fornitori di materiale.

#### 3.5 **RESIDUI DI SOSTANZE CHIMICHE PER TESSILI E PELLE**

I materiali utilizzati per i rivestimenti devono rispettare i seguenti limiti relativi alle tinture contenenti arilammine, ai metalli pesanti estraibili ed alle emissioni di formaldeide libera come di seguito indicato.

Per i prodotti tessili:

- arilammine  $\leq 30$  mg/kg (limite applicato ad ogni ammina) in accordo con la norma EN ISO 14362- 1 e 14362- 3;
- formaldeide libera o parzialmente idrolizzabile  $\leq 75$  mg/kg in accordo alla EN ISO 14184- 1;
- la quantità di metalli pesanti estraibili in accordo alla UNI EN 16711-2 inferiore ai limiti riportati di seguito (in mg/kg): antimonio  $\leq 30.0$ ; arsenico

≤1.0; cadmio ≤0.1; cromo ≤2.0; cobalto ≤4.0; rame ≤50.0; piombo ≤1.0; mercurio ≤0.02 e nickel ≤1.0.

Per la pelle:

- arilamina ≤30 mg/kg (limite applicato ad ogni ammina) in accordo con la norma EN ISO 17234-1;
- cromo VI non rilevabile entro i 3 mg/kg in accordo alla EN ISO 17075;
- formaldeide libera e parzialmente idrolizzabile ≤75 mg/kg in accordo alla EN ISO 17226-1;
- formaldeide libera o parzialmente idrolizzabile ≤20 mg/kg (per mobili da bambini) in accordo alla EN ISO 17226-1;
- la quantità di metalli pesanti estraibile in accordo alla EN ISO 17072-1 inferiore ai limiti riportati di seguito (in mg/kg): antimonio ≤30.0; arsenico ≤1.0; cadmio ≤0.1; cromo ≤200.0; cobalto ≤4.0; rame ≤50.0; piombo ≤1.0; mercurio ≤0.02 e nickel ≤1.0.

Ai fini della verifica del requisito, l'offerente deve fornire i rapporti di prova riportati nel criterio rilasciati da organismi di valutazione della conformità commissionati o dagli offerenti o dai loro fornitori di materiale.

### 3.6 ARTICOLI IN LEGNO

Per gli articoli costituiti di legno o in materiale a base di legno, o contenenti elementi di origine legnosa, il legname deve provenire da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato.

Ai fini della verifica del requisito l'offerente deve dimostrare il rispetto del criterio come di seguito indicato:

- per la prova di origine sostenibile/responsabile, una certificazione del prodotto, rilasciata da organismi di valutazione della conformità, che garantisca il controllo della “catena di custodia” in relazione alla provenienza legale della materia prima legnosa e da foreste gestite in maniera sostenibile/responsabile, quali quella del Forest Stewardship Council® (FSC®) o del Programme for Endorsement of Forest Certification schemes™ (PEFC™), o altro equivalente;
- per il legno riciclato, certificazione di prodotto “FSC® Riciclato” (oppure “FSC® Recycled”)8, FSC® misto (oppure FSC® mixed)9 o “Riciclato PEFC™” (oppure PEFC Recycled™)10 o certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato (es. ReMade in Italy® o equivalenti) o una autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di valutazione della conformità, che dimostri il rispetto del criterio.

### **3.7 PLASTICA**

Se il contenuto totale di materiale plastico (escluse le plastiche termoindurenti) supera il 20 % del peso totale del prodotto, il contenuto medio riciclato delle parti di plastica (imballaggio escluso) deve essere almeno pari al 50 % peso/peso.

Ai fini della verifica del requisito, sono considerati conformi i prodotti provvisti di una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato (es. ReMade in Italy® , Plastica Seconda vita o equivalenti) o di una autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di valutazione della conformità, che dimostri il rispetto del criterio.

### **3.8 RIVESTIMENTI**

Le parti tessili devono essere sostituibili per consentire di allungare la vita media dell'arredo.

I materiali usati per i rivestimenti suddivisi in:

- tessuti (p.es cotone, lana, poliestere);
- PVC;
- Poliuretano (finta pelle);
- vera pelle;

devono rispondere ai requisiti richiamati nell'appendice I al DM 11 gennaio 2017.

Ai fini della verifica del requisito, l'offerente deve fornire le istruzioni per la sostituzione delle parti tessili e le informazioni fornite dai produttori dei singoli materiali utilizzati da cui risulti che i rivestimenti usati rispondono ai requisiti fisici di qualità richiesti. La conformità ai requisiti fisici è supportata dai relativi rapporti di prova specificati nelle tabelle 1, 2 e 3 dell'appendice I, che siano rilasciati da un organismo di valutazione della conformità.

### **3.9 MATERIALI DI IMBOTTITURA**

Le schiume poliuretaniche contenute nei prodotti forniti devono rispettare i criteri riportati nell'appendice II al DM 11 gennaio 2017

Ai fini della verifica del requisito, l'offerente deve dimostrare il rispetto del criterio tramite le verifiche riportate nella citata appendice II.

### **3.10 REQUISITI DEL PRODOTTO FINALE**

I prodotti devono essere conformi alle versioni più recenti delle pertinenti norme UNI relative alla durabilità, dimensione, sicurezza e robustezza.



Ai fini della verifica del requisito, l'offerente deve fornire dei rapporti di prova dei prodotti forniti che attestino la rispondenza alle norme tecniche. In particolare, in merito alle sedute per ufficio si richiede la conformità alla norma UNI/TR 11653:2016 e per le scrivanie e tavoli da ufficio, mobili contenitori e schermi per ufficio, la conformità alla UNI/TR 11654:2016. Gli arredi scolastici devono essere conformi alle norme UNI EN 1729 (per banchi e sedie), UNI 4856 (per le cattedre) e UNI EN 14434 (per le lavagne). Tali rapporti di prova devono essere rilasciati (a seconda dei casi al produttore finale o ai fornitori dei singoli componenti) da un organismo di valutazione della conformità.

### **3.11 DISASSEMBLABILITÀ**

Il prodotto deve essere progettato in modo tale da permetterne il disassemblaggio al termine della vita utile, affinché le sue parti e componenti, come alluminio, acciaio, vetro, legno e plastica e ad esclusione dei rivestimenti in film o laminati, possano essere riutilizzati, riciclati o recuperati. Ogni parte avente peso > 50 g deve essere scorporabile a fine vita.

Ai fini della verifica del requisito, l'offerente deve fornire una scheda esplicativa o uno schema di disassemblaggio che illustri il procedimento di disassemblaggio che deve consentire la separabilità manuale degli elementi costituiti da materiali diversi.

### **3.12 COLORI**

Gli arredi sanitari devono essere offerti nei seguenti colori:

- gli arredi in legno (ante e top) dovranno essere offerti in almeno 5 colori differenti;
- gli arredi metallici dovranno essere offerti in almeno 3 colori differenti;
- gli arredi imbottiti dovranno essere offerti in almeno 5 colori differenti;
- i DM imbottiti dovranno essere offerti in almeno 3 colori differenti;
- gli arredi in materiale plastico dovranno essere offerti in almeno 5 colori differenti.

Con riferimento agli arredi non sanitari si rinvia, in relazione ai singoli prodotti, alle specifiche indicazioni contenute nell'Allegato B – Caratteristiche tecniche degli arredi non sanitari.

Nell'ambito dei colori offerti, l'ASL Roma 1 può richiedere al Fornitore i prodotti nei colori rispondenti alle proprie esigenze agli stessi prezzi di aggiudicazione.

### **3.13 LINEE DI PRODOTTO**

Tutti gli arredi da collocare in un medesimo ambiente devono appartenere alla stessa linea. In particolare:

- Armadi da degenza (ad un posto; due posti e tre posti) con i comodini monofronte e bifronte e tavoli da degenza e da soggiorno;
- Armadi spogliatoio nelle varie configurazioni;
- Seduta con braccioli da degenza e sedute senza braccioli da degenza;
- Configurazioni parete attrezzata di tipo A con configurazioni parete attrezzata di tipo B;
- Seduta senza braccioli per visitatore imbottita e sedute con braccioli per visitatore;
- Armadi metallici nelle diverse dimensioni e cassettiere metalliche.

### 3.14 CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO

I prodotti offerti in tutti i lotti devono possedere le seguenti certificazioni:

#### 3.14.1 Omologazione di reazione al fuoco

Certificazione relativa alla reazione al fuoco. Per tutti i mobili imbottiti deve essere presentata omologazione relativa alla classe di reazione al fuoco 1/IM, per le sedie non imbottite alla classe di reazione al fuoco non superiore a 2 e per le tende alla classe di reazione al fuoco non superiore a 1, come previsto dal Decreto 18/09/2002 del Ministero degli Interni. Si applica quanto previsto dalla nota del Ministero dell'Interno prot. n. P1113/4122 sott. 56 in data 20.9.2004 e dalla nota prot. n. 1493/4122 sott.46 in data 18.12.2002.

Fa eccezione quanto prescritto nell'Allegato A – Caratteristiche tecniche degli arredi sanitari con riferimento agli arredi di sala operatoria.

Tale conformità deve essere comprovata tramite presentazione di copia del certificato di omologazione del prototipo del bene offerto, rilasciata dal Ministero dell'Interno, e dichiarazione di conformità di tale prodotto al campione omologato.

#### 3.14.2 Formaldeide

Emissione di formaldeide, in conformità al decreto 10/10/2008.

Tale conformità deve essere comprovata da apposita certificazione, da produrre in sede di consegna dei prodotti.

## 4. SERVIZI CONNESSI

### 4.1 CONSEGNA

L'attività di consegna degli articoli si intende comprensiva di ogni onere relativo a: imballaggio, e successivo suo smaltimento, trasporto, facchinaggio, consegna al piano nei luoghi indicati dall' Azienda Sanitaria nelle Richieste di Consegna (i.e.

ordini), eventuali assicurazioni previste dalla normativa vigente, montaggio installazione a regola d'arte, collaudo dei beni forniti.

La consegna e il montaggio dei prodotti deve avvenire entro e non oltre **30 (trenta) giorni** naturali e consecutivi a decorrere dalla data di emissione dell'ordine, salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e l'Amministrazione.

Il Fornitore deve concordare con il Referente dell'Azienda stessa, con un anticipo di almeno 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi, la data di consegna. Eventuali variazioni riguardo alla consegna degli arredi presso le singole sedi vengono fornite dall'Azienda, in tempo utile alla consegna.

Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore, che deve essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività (compreso l'utilizzo di mezzi di sollevamento).

Durante le operazioni di consegna e montaggio, le vie di esodo verso l'esterno dovranno essere mantenute sempre sgombre ed accessibili, senza che gli allestimenti arrechino pregiudizi alla segnaletica d'emergenza ed ai mezzi antincendio.

All'atto della consegna, il Fornitore è tenuto a consegnare copia dei certificati di omologazione e di conformità previsti dalla vigente normativa.

La firma posta sul documento di trasporto all'atto del ricevimento della merce indica la mera corrispondenza dei prodotti inviati rispetto a quanto previsto nell'Ordine. L'ASL Roma 1 si riserva di accertare la quantità e la qualità in un successivo momento. Tale verifica deve comunque essere riconosciuta ad ogni effetto dal Fornitore.

Su richiesta il Fornitore deve rendersi disponibile a disimballare i prodotti, al montaggio e relativo collaudo anche in tempi diversi a quelli di consegna.

Tutte le operazioni di consegna e montaggio dovranno essere concordate con il referente aziendale; qualsiasi problema dovesse presentarsi nel corso di tali attività dovranno essere immediatamente comunicate al referente aziendale.

#### **4.2 CORRISPONDENZA DELLE CONSEGNE E RESI**

La qualità, la quantità e la corrispondenza degli arredi consegnati a quanto richiesto nella Richiesta di Consegna, ivi compresa la regolarità dei lavori accessori di montaggio e smontaggio, sono accertate dall'Azienda Sanitaria contraente, che può provvedervi anche in un momento successivo.

Gli articoli consegnati devono essere esclusivamente quelli aggiudicati in sede di gara. In caso di difformità dei prodotti consegnati rispetto a quanto richiesto, ovvero nel caso di non accettazione dei prodotti che prevedono la consegna e l'installazione, gli stessi saranno respinti con documento sottoscritto dai Referenti individuati dalle

single Amministrazioni e il Fornitore dovrà provvedere al loro ritiro e sostituzione entro **5 (cinque) giorni lavorativi** senza alcun aggravio di spesa, salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e la singola Amministrazione.

E' a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. Nel caso in cui il Fornitore rifiuti o comunque non proceda entro 15 giorni lavorativi dalla comunicazione alla sostituzione della merce contestata, l'Amministrazione procede direttamente all'acquisto sul libero mercato, di eguali quantità e qualità della merce, addebitando l'eventuale differenza di prezzo al Fornitore, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno. La merce non ritirata entro 15 giorni lavorativi dalla comunicazione può essere inviata al Fornitore addebitando, altresì, ogni spesa sostenuta.

Consegne parziali, rispetto ai quantitativi ordinati con la Richiesta di Consegna, devono essere concordate tra il Fornitore e la singola Azienda Sanitaria contraente.

Eventuali consegne parziali, non previamente concordate, devono essere completate entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla relativa segnalazione scritta.

Qualora i prodotti vengano consegnati in pallet, il Fornitore è obbligato a rispettare le seguenti prescrizioni:

- pallet EURONORM da 1200 X 800 mm ed assolutamente integro;
- integralmente e correttamente imballato, qualora la stabilità della merce lo richieda;
- altezza complessiva (colli + pallet) non superiore a cm 115;
- peso non superiore ai 750 Kg, frazionabili per la consegna ai piani.

I colli in esso contenuti devono essere perfettamente allineati, senza debordamenti.

Imballo e confezioni devono essere a perdere. Il bancale utilizzato per il trasporto del pallet deve essere ritirato dal Fornitore contestualmente alla consegna della fornitura a sue spese.

### **4.3 IMBALLAGGI**

Gli imballaggi (primario, secondario e terziario) devono:

a) rispondere ai requisiti di cui all'All. F, della parte IV "Rifiuti" del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., così come più specificatamente descritto nelle pertinenti norme tecniche, in particolare:

- UNI EN 13432:2002 Requisiti per imballaggi recuperabili attraverso compostaggio e biodegradazione -Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi;
- UNI EN 13427:2005 Imballaggi - Requisiti per l'utilizzo di norme europee nel campo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;

- UNI EN 13428:2005 Imballaggi - Requisiti specifici per la fabbricazione e la composizione-Prevenzione per riduzione alla fonte;
- UNI EN 13429:2005 Imballaggi – Riutilizzo;
- UNI EN 13430:2005 Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili per riciclo di materiali;
- UNI EN 13431:2005 Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili sotto forma di recupero energetico compresa la specifica del potere calorico inferiore minimo;

b) essere costituito da materiali facilmente separabili a mano in parti costituite da un solo materiale (es. cartone, carta, plastica ecc) riciclabile e/o costituito da materia recuperata o riciclata. Gli imballaggi in plastica devono essere identificati conformemente alla norma CR 14311 “Packaging – Marking and material identification system”;

c) Gli imballaggi devono essere costituiti, se in carta o cartone, per almeno l’80% in peso da materiale riciclato, o, se in plastica, per almeno il 60% in peso.

Ai fini della verifica del requisito, l’offerente deve descrivere l’imballaggio che utilizzerà, indicando il tipo di materiale o di materiali con cui è costituito, le quantità utilizzate, le misure intraprese per ridurre al minimo il volume dell’imballaggio, come è realizzato l’assemblaggio fra materiali diversi e come si possono separare e dichiarare il contenuto di riciclato.

Sono presunti conformi i prodotti provvisti di un’etichetta “FSC® Riciclato” (oppure “FSC® Recycled”) o “Riciclato PEFC™” (oppure PEFC Recycled™) con relativo codice di licenza riconducibile al produttore dell’imballaggio, oppure di una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato (es. ReMade in Italy® o Plastica Seconda Vita o equivalenti) o di una autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di valutazione della conformità, che dimostri il rispetto del criterio.

#### **4.4 ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA**

Per l’esecuzione delle Richieste di consegna che prevedono la consegna e l’installazione dei prodotti, l’Azienda Sanitaria procede, entro 30 giorni solari dalla data di installazione, a svolgere le opportune verifiche di collaudo finalizzate all’accettazione della fornitura. Il collaudo deve appurare:

- la rispondenza della consegna all’ordine effettuato;
- la verifica delle prestazioni, anche a mezzo di opportuna strumentazione di misura;
- ogni altro aspetto ritenuto rilevante ai fini di legge.

Il collaudo deve essere effettuato secondo le procedure adottate dalle Aziende Sanitarie contraenti e deve coinvolgere le competenti strutture aziendali. I prodotti consegnati non collaudati restano di proprietà del Fornitore che non può vantare alcun diritto al pagamento sino ad installazione conclusa, ovvero sino a che i beni risultino montati, funzionanti e completi di ogni accessorio e documento eventualmente previsto nel Capitolato Tecnico.

I termini di pagamento inizieranno a decorrere dalla data del collaudo della fornitura.

#### **4.5 GARANZIA**

Tutti i beni devono essere coperti da garanzia per un periodo di almeno 5 anni dalla data del collaudo/accettazione positiva degli stessi. In tale periodo, o per quello di maggior durata della garanzia offerta, il Fornitore deve provvedere gratuitamente e con il proprio personale ai lavori che si rendessero necessari per ripristinare la completa funzionalità dei prodotti, nel rispetto della normativa vigente in materia.

L' Azienda Sanitaria è tenuta a corrispondere al Fornitore unicamente il costo dei pezzi sostituiti, solo nel caso in cui il Fornitore produca apposita documentazione atta a comprovare che i guasti o le rotture sono derivati da un utilizzo doloso da parte dell'Amministrazione stessa o che siano causati da normale usura nel tempo.

Se durante il periodo di garanzia si dovessero rilevare gravi difetti funzionali o strutturali dei prodotti forniti, il Fornitore è tenuto al ritiro immediato del prodotto e la sostituzione del medesimo con uno nuovo, senza alcun onere, nei tempi e nelle modalità previste per i beni al paragrafo "Corrispondenza delle consegne e resi".

Durante il periodo di garanzia, tutte le spese sostenute sono da intendersi a carico del Fornitore (trasporto, spedizione, imballo, viaggio, mano d'opera, installazione, ecc...).

Gli interventi in garanzia atti ad assicurare la funzionalità del prodotto devono essere effettuati entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta d'intervento.

L'offerente deve fornire una garanzia scritta del produttore che indichi chiaramente il periodo di garanzia di

almeno 5 anni dalla data di acquisto.

#### **5. SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE**

Il Fornitore potrà fornire, quale elemento di miglioria caratterizzante la propria offerta tecnica, un servizio di supporto alla progettazione. Il servizio dovrà essere caratterizzato dai seguenti elementi minimi: il servizio dovrà essere fornito entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta, previo sopralluogo, e dovrà essere comprensivo di layout della disposizione degli arredi sulla base di elaborati planimetrici. Detto

servizio comprende altresì l'assistenza tecnica per quanto riguarda materiali, colori, dimensioni, ecc.. In particolare detto servizio dovrà essere garantito in via preliminare all'arredo integrale – o pressoché integrale – di reparti.

## **6. PEZZI DI RICAMBIO**

Fatto salvo quanto prescritto al paragrafo 4.5, il fornitore deve garantire la disponibilità delle parti di ricambio del mobile che ne assicurano la funzionalità, per almeno cinque anni dalla data dell'acquisto. Le parti di ricambio, per essere considerate tali, devono svolgere la stessa funzione degli elementi sostituiti.

Se le parti di ricambio sono disponibili a costo zero, questo deve essere esplicitato nei documenti di acquisto, altrimenti il loro costo deve essere relazionato al valore del prodotto in cui va sostituito e deve essere stabilito a priori secondo i prezzi di listino praticati dal Fornitore al momento della sostituzione, con applicazione della percentuale di sconto offerta in sede di gara.

L'offerente deve fornire l'impegno a garantire la disponibilità delle parti di ricambio per almeno 5 anni.

## **7. CLAUSOLA ETICA<sup>1</sup>**

Il Fornitore garantisce che i beni oggetto del presente appalto siano prodotti in conformità agli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura, come definiti da:

- le otto Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro (International Labour Organization – ILO)<sup>2</sup>;
- la “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani”;
- l'art. n. 32 della “Convenzione sui Diritti del Fanciullo”;
- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;
- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);

---

<sup>1</sup> La presente clausola fa riferimento alla “Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici” approvata con DM 6/6/2012.

<sup>2</sup> Le Convenzioni fondamentali dell'ILO riguardano i seguenti temi:

- Lavoro forzato/schiavitù (Convenzione ILO sul lavoro forzato n° 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro forzato n° 105);
- Libertà sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale n° 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n° 98);
- Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla discriminazione (impiego e professione) n° 111);
- Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'età minima n° 138; Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n° 182).

- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);
- la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché le legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati si riferiscono alla stessa materia, deve essere garantito l'impegno verso la conformità alla normativa più elevata, ossia che risulta più favorevole ai lavoratori.

Il Fornitore, a dimostrazione di tale impegno, si impegna a:

1. accettare eventuali audit di parte terza, effettuati da parte di società incaricate dalla stazione appaltante per verificare il rispetto da parte del Fornitore degli "standard sociali minimi" e dell'applicazione degli impegni di cui al presente articolo;
2. produrre, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, appropriata documentazione relativa a:

A. la "mappatura della catena di fornitura", ossia:

- descrizione delle fasi della filiera produttiva dei prodotti oggetto dell'appalto, dalla materia prima al prodotto finito;
- identificazione dei fornitori e sub-fornitori responsabili della realizzazione dei prodotti finiti o dei componenti dei beni oggetto dell'appalto, con indicazione dei nomi delle aziende e loro localizzazione;

B. l'effettuazione di un'analisi dei rischi dei fornitori e sub-fornitori di cui al punto

A. b) e loro classificazione sulla base di:

- grado di influenza sull'appalto;
- livello di rischio: in funzione dei fattori di rischio di non conformità rispetto agli "standard sociali minimi" (es.: localizzazione del fornitore/sub-fornitore, tipo di industria, dimensioni, pericolosità del processo produttivo, intensità di manodopera);

C. l'attuazione di un piano di monitoraggio relativo alla gestione delle criticità, basato sul concetto di "miglioramento continuo" e sulla classificazione di fornitori e sub-fornitori di cui al punto A. 2 punto elenco); il piano dovrà comprendere:

a) le azioni da intraprendere, tra le quali:

- invio di questionari di auto-valutazione del rispetto degli "standard sociali minimi", corredati da evidenze oggettive (es.: documenti sulla composizione della forza lavoro, contratti di lavoro, DURC, registro infortuni);
- sottoscrizione di lettere di impegni da parte di fornitori e sub-fornitori, o di clausole contrattuali, relative al rispetto degli "standard sociali minimi";



- effettuazione di audit di “terza parte” o richiesta di risultati di audit già effettuati da altre organizzazioni;
- incontri con i fornitori e interviste con i lavoratori;

b) la definizione di azioni correttive e di miglioramento da parte dei fornitori e subfornitori (es.: rinegoziazioni contrattuali rispetto ai tempi di consegna, ai prezzi, ecc.);

3. produrre, entro dodici mesi dalla stipulazione, una relazione sull'esito delle azioni correttive e di miglioramento intraprese.

Nel caso in cui il Fornitore sia certificato in conformità allo standard internazionale SA8000:2008 (o equivalente) esso è tenuto, entro 30 giorni dalla stipulazione e, successivamente, a scadenza annuale, a produrre esclusivamente la seguente documentazione:

- il certificato di conformità, in corso di validità;
- la politica aziendale in materia di responsabilità sociale e di condizioni lavorative;
- le procedure per la valutazione e la selezione dei fornitori/subappaltatori/sub-fornitori.

## **8. SERVIZIO DI REPORTISTICA**

Il Fornitore, deve inviare all'Azienda Sanitaria, su base trimestrale, entro 30 giorni solari successivi a ciascun trimestre di riferimento, i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali; rimane ferma la facoltà per l'Azienda di richiedere al Fornitore l'elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica.

Il monitoraggio di tutte le attività relative al contratto potrà altresì essere effettuato dall'Azienda Sanitaria anche mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative; a tal fine, il Fornitore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio. In particolare i report trimestrali devono contenere almeno le seguenti informazioni:

- valore delle fatture inviate all'Azienda;
- dettaglio delle prestazioni erogate;
- dislocazione degli arredi sulla base delle consegne effettuate.

ID	Lotto	Tipo di arredo	Denominazione	DESCRIZIONE	Q.Tà triennali	Misure (LxPxH, cm, circa)
1	1	SANITARIO	Fasciatoio con piano di lavoro	Piano fasciatoio in materiale lavabile con alzatine perimetrali e bordi arrotondati antitrauma completo di materassino, fissato alla struttura; Parte frontale comprensiva di antina a battente e/o cassetteria.	8	N/A
2	1	SANITARIO	Mobile lavabo con fasciatoio	lavello quadrato ad incasso in acciaio inox 40x40, miscelatore a leva clinica, alzatina posteriore, piano superiore in bilaminato post-forming, fasciatoio imbottito con sponde laterali e posteriore da 92x67 cm. Base con sotto lavello 66x67x88 , base con 5 cassette 92x68x88	8	N/A
3	1	SANITARIO	Portarotolo carta a muro	struttura interamente realizzata in acciaio inox realizzato con ganci cromati e tubo in lega leggera	4	62
4	1	SANITARIO	lettino da visita ad altezza variabile oleodinamica	Lettino da visita ad altezza variabile con movimentazione meccanica; Regolazione oleodinamica con altezza minima raggiungibile non superiore a 65 cm e altezza massima non inferiore a 85 cm, regolabile da entrambi i lati e/o ai piedi del letto; Piano con imbottitura e rivestimento lavabile e sanificabile, gamma di colori comprensiva di quello arancio; testata con foro per inserimento viso; Struttura in acciaio o materiale di equivalente resistenza; Schienale regolabile con escursione di almeno 50°; Possibilità di regolazione della testiera da entrambi i lati; Piedini regolabili; Portarotolo; Portata del letto dinamica in sicurezza del paziente Safe Weight Load (SWL) almeno 150 kg; tale portata dovrà essere indicata in maniera indelebile su targa.	166	N/A
5	1	SANITARIO	Lettino da visita ginecologico	Lettino da visita ginecologico ad altezza variabile con regolazione oleodinamica con altezza minima raggiungibile non superiore a 65 cm e altezza massima non inferiore a 85 cm. Piano con imbottitura e rivestimento lavabile. Grado di protezione contro la penetrazione dei liquidi almeno IPX4. possibilità di regolazione della testiera da entrambi i lati. Struttura in acciaio o materiale di equivalente resistenza. Tre sezioni con sezione gamba abbattibile anche con paziente posizionato sul lettino. Schienale regolabile elettricamente, base di minimo spessore ed ingombro. Poggiagambe regolabile in materiali idonei a garantire morbidezza e comfort ai pazienti, dotato di portarotolo e vaschetta raccogli liquidi estraibile in acciaio inox. Portata del letto dinamica in sicurezza del paziente Safe Weight Load almeno 150 Kg, tale portata dovrà essere indicata in maniera indelebile sulla targa del letto	62	180x55x80h
6	1	SANITARIO	Piantana portaflebo	basamento a 5 razze in acciaio inossidabile con ruote piroettati di diametro 75mm due dotate di freno, regolazione altezza dell'asta idraulica con comando a pedale altezza regolabile da circa 150 a 252 cm con dispositivo di discesa rallentata del supporto soluzione infusione, 4 ganci con sistema anti caduta accidentale, peso max per ogni gancio 5 Kg, portata massima del dispositivo 20 Kg, conformità 93/42 CEE classe 1M	166	60x60x162
7	1	SANITARIO	Piantana portaflebo/lavaggio vescicale	basamento a 5 razze in acciaio inossidabile con ruote piroettati di diametro 75mm due dotate di freno, regolazione altezza dell'asta idraulica con comando a pedale altezza regolabile da circa 150 a 252 cm con dispositivo di discesa rallentata del supporto soluzione infusione, 4 ganci con sistema anti caduta accidentale, peso max per ogni gancio 10 Kg, portata massima del dispositivo 30 Kg, conformità 93/42 Cee classe 1M	2	70x70x162
8	1	SANITARIO	Predellino	Predellino a due gradini in tubo di acciaio cromato, gradino in truciolare rivestiti in materiale antiscivolo, peso massimo 5 Kg, carico minimo 120 Kg Antiribaltamento	166	45x50x35
9	2	NON SANITARIO	Armadio guardaroba	armadio a due ante, completo di cassetteria inferiore in nobilitato e asta appendiabiti, vasta gamma di colori	62	90x60x200
10	2	NON SANITARIO	Comodino residenziale	comodino con cassetto e vano a giorno inferiore in nobilitato , vasta gamma di colori. Provvisto di piedini	62	45x45x40
11	2	NON SANITARIO	Elettrodomestici: forno	Forno elettrico con termostato, programmazione cottura, timer, sistema autopulente	21	N/A
12	2	NON SANITARIO	Elettrodomestico: asciugatrice	Classe energetica B, a condensazione, carica frontale 8 Kg, pompa di calore, spia serbatoio pieno, indicazione fase ciclo, controllo elettronico	21	60x60x85
13	2	NON SANITARIO	Elettrodomestico: cucinetta con forno	classe energetica B cucina ad induzione a quattro fuochi e forno elettrico con termostato, grill elettrico, griglie smaltate , programmazione cottura, contaminuti, sistema autopulente, forno con sportello doppio vetro	21	60 x60x85
14	2	NON SANITARIO	Elettrodomestico: frigorifero	frigo combinato due porte sistema no frost, capacità frigo 279 litri, capacità freezer 87 litri, classe energetica B, sbrinamento automatico, display led, allarme porta aperta, porta reversibile, cerniera dx/sn, congelatore 3 cassette, frigo 5 ripiani in vetro, anti-impronta, dotato di vasta gamma di colori	21	60x66x203
15	2	NON SANITARIO	Elettrodomestico: lavastoviglie	Classe energetica E , lavastoviglie con telaio e sportello in acciaio inox, dotata di pompa di scarico integrata e sistema di dosaggio di detersivo e brillantate. Previsti almeno 4 programmi, Potenza 4,9 KW, 400 V/3 N/50 Hz	21	60x60x82
16	2	NON SANITARIO	Elettrodomestico: lavatrice	Classe energetica B, carica frontale 8 Kg, centrifuga max 1200 giri regolabile , partenza ritardata, display digitale, dotato di almeno 10 programmi, sistema antisciuma	21	60x60x85
17	2	NON SANITARIO	Letto residenziale	singolo ad una piazza, comprensivo di testata, pediera altezza materasso, in nobilitato e rete in doghe ortopediche in legno, vasta gamma di colori	62	80x205
18	2	NON SANITARIO	Maniglioni di sicurezza	maniglione dritto di cm 60 isolato elettricamente di colori bianco o grigio trattato con ThermoSoft. Corpo unico diametro 32 piegato a freddo completo di piattelli di fissaggio e rosoni, capacità minima di tenuta 150 kg. Presenza di alto coefficiente di attrito per aumentare la sicurezza e il comfort durante l'utilizzo.	83	N/A
19	2	NON SANITARIO	Maniglioni di sicurezza a pavimento	maniglione dritto di cm 60 isolato elettricamente di colori bianco o grigio trattato con ThermoSoft. Corpo unico diametro 32 piegato a freddo da fissare a pavimento completo di piattelli di fissaggio e rosoni, capacità minima di tenuta 150 kg. Presenza di alto coefficiente di attrito per aumentare la sicurezza e il comfort durante l'utilizzo.	83	N/A
20	2	NON SANITARIO	Orologio a muro	Orologio digitale con timer da parete, con data, giorno settimana corrente e temperatura. Tecnologia a LCD e a LED, luminosità di altissima qualità Alimentazione 220V Spessore 2,5 cm	21	36x15x2,5
21	2	NON SANITARIO	Pannello in plexiglass	pannello di plexiglass trasparente con superficie piana monofacciale, con distanziali e con supporto alla base per garantire stabilità alla struttura	83	60x80x0,8
22	2	NON SANITARIO	Pannello in plexiglass	Pannello di plexiglass trasparente con superficie piana monofacciale, con distanziali e con supporto alla base per garantire stabilità alla struttura	83	80x80x0,8
23	2	NON SANITARIO	Pannello in plexiglass	Pannellodi plexiglass trasparente con superficie piana monofacciale, con distanziali e con supporto alla base per garantire stabilità alla struttura	42	100x80x0,8
24	2	NON SANITARIO	Parete attrezzata soggiorno	Parete a metraggio in legno nobilitata con ante, cassette e ripiani	8	N/A
25	2	NON SANITARIO	Scarpiera	scarpiera a tre scompartimenti in laminato, vasta gamma di colori	62	50x35x140
26	2	NON SANITARIO	Sedia fissa in plexiglass	Struttura in policarbonato trasparente o colato. Portata minima kg 110 Antiribaltamento	83	N/A
27	2	NON SANITARIO	Sedia soggiorno	Sedia fissa in legno o altro materiale, n. 4 gambe portata minima kg 110 Vasta gamma di colori	42	N/A

ID	Lotto	Tipo di arredo	Denominazione	DESCRIZIONE	Q.Tà triennali	Misure (LxPxH, cm, circa)
28	2	NON SANITARIO	Separatore letto con tenda	sistema telescopico composto da supporto a parete, telescopio estraibile e orientabile lateralmente orientabile in alluminio anodizzato e materiali plastici di alta qualità rinforzati con fibre di vetro e acciaio inox che ne facilitano la pulizia e la sanificazione. Il profilo di alluminio deve essere liscio per una perfetta pulizia e scorrimento. Anelli per tenda, tenda in Trevira per uso sanitario, antipolvere, antibatterico lavabile e sanificabile e ininfiammabile con alta affidabilità tessile, disponibile in vari colori.	83	Telescopio: Estensione massima 210, ingombro minimo ripiegato 85. Tenda : 230x175
29	2	NON SANITARIO	Tenda a rullo	La tenda a rullo, filtrante a secondo le esigenze di destinazione (almeno tre livelli) deve essere in materiale ignifugo lavabile e sanificabile in varie misure e vasta gamma di colori. Il rullo deve essere in alluminio di diametro almeno di 18 mm	1245	(al mq)

**PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO, TRAMITE ACCORDO QUADRO,  
DELLA FORNITURA DI LETTINI DA VISITA E ARREDI RESIDENZIALI PER L’ASL  
ROMA 1**

**SCHEMA DI ACCORDO QUADRO**

**ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI SANITARI E  
NON SANITARI PER LA ASL ROMA 1**

**LOTTO \_\_\_\_**

**TRA**

L'ASL Roma 1 (C.F. 13664791004), con sede legale in Borgo Santo Spirito, 3 00193 ROMA nella persona del Legale Rappresentante Dott. \_\_\_\_\_, nato/a \_\_\_\_\_, Prov. \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_ autorizzata alla stipula del presente Accordo quadro (di seguito “Accordo” o “Contratto”) in virtù dei poteri conferitigli con \_\_\_\_\_, nel seguito “Amministrazione”,

**E**

L'impresa \_\_\_\_\_, C.F. n. \_\_\_\_\_, Partita IVA n. \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_ Via/Piazza \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, CAP \_\_\_\_\_, iscritta nel Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_, al n. \_\_\_\_\_, tenuto dalla C.C.I.A.A di \_\_\_\_\_, Registro Imprese \_\_\_\_\_, nel seguito “Fornitore”, nella persona di \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_, autorizzata alla stipula del presente Contratto in virtù dei poteri conferitigli da \_\_\_\_\_,

**PREMESSO CHE**

- a. L'Amministrazione, con Deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, ha indetto una procedura di gara per l'acquisizione del \_\_\_\_\_;
- b. con Deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di gara;
- c. il Fornitore ha prestato cauzione sotto forma di \_\_\_\_\_ per un importo pari a \_\_\_\_\_ Euro;
- d. il Fornitore, sottoscrivendo il presente contratto, dichiara che quanto risulta nello stesso, nonché nel Disciplinare di gara e relativi allegati e nel Capitolato tecnico e relativi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni contrattuali e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione dello stesso;
- e. il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di legge, di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole, in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce presente contratto;

*TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE*

## **Articolo 1**

### ***Norme regolatrici e disciplina applicabile***

1. Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Bando di Gara, il Disciplinare di gara con i relativi allegati, l'Offerta Tecnica e tutti gli elaborati che la costituiscono e l'Offerta Economica costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. L'esecuzione del rapporto contrattuale è, pertanto, regolato:
  - dalle clausole del presente contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali
  - dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Aziende Sanitarie, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza;
  - dalle disposizioni di cui al d.lgs. 36/2023 (nel seguito "Codice"), e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
  - dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
3. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti ed i documenti di gara prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dal Fornitore nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest'ultimo ed espressamente accettate dall'Amministrazione.
4. Le clausole del presente contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, il Fornitore rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

## **Articolo 2**

### ***Oggetto***

1. Il contratto disciplina le modalità esecutive concernenti l'affidamento del fornitura di \_\_\_\_\_.
2. Con il presente contratto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Amministrazione ad eseguire le prestazioni, così come dettagliatamente descritte nel

Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica e loro allegati, il tutto nei limiti dell'importo del valore economico complessivo pari ad Euro \_\_\_\_\_,\_\_\_ senza IVA.

3. Tale importo economico complessivo è stato calcolato sulla base dell'offerta economica presentata dal Fornitore in sede di gara.
4. L'Accordo non fissa il quantitativo dei prodotti in gara, che restano dipendenti esclusivamente dalle esigenze della ASL Roma 1, ma solo il costo delle diverse tipologie di prodotti. I quantitativi indicati nell'Allegato A al Capitolato tecnico sono pertanto da intendersi come puramente orientativi e quantificati sulla scorta di una stima del tutto ipotetica di fabbisogno nel periodo di vigenza dell'Accordo.
5. Unico limite della fornitura è l'importo complessivo dell'Accordo, così come sopra valorizzato. L'operatore economico aggiudicatario, con la sottoscrizione dell'Accordo, si impegna quindi ad accettare gli ordinativi alle condizioni economiche e contrattuali stabilite, sino alla concorrenza del valore dell'appalto. La Stazione Appaltante, tuttavia, non assume alcun impegno a raggiungere tale importo, né a raggiungere alcun valore minimo che potrà essere anche pari a zero.
6. Ogni vincolo ed impegno in capo all'Azienda è subordinato all'emissione di specifici atti amministrativi che autorizzino l'emissione di ordinativi in conseguenza della disponibilità accertata di specifici finanziamenti di cui alla l. 6/1988, alla l. 81/2008 o ad altre normative vigenti in materia. La quantità diviene certa e determinata solo a seguito della adozione di singoli ordinativi di fornitura, che hanno natura di contratto applicativo dell'Accordo, inoltrati al fornitore dal responsabile della ASL sulla base delle effettive esigenze delle strutture richiedenti; pertanto, con l'emissione dell'ordinativo di fornitura sorge il vincolo giuridico tra le parti consistente, per la ditta aggiudicataria, di fornire le quantità effettivamente ordinate alle condizioni economiche di gara, e per la ASL Roma 1 di corrispondere il pagamento dell'importo corrispondente alle quantità effettivamente ordinate, previo collaudo con esito positivo. Pertanto, il fornitore nulla potrà pretendere oltre il pagamento di quanto regolarmente fornito sulla base dei suddetti ordini.
7. L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l'aumento delle prestazioni originariamente previste, fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto, senza che l'aggiudicatario possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

### **Articolo 3**

#### ***Durata del contratto***

1. Il contratto avrà una durata di 36 mesi dalla data di sottoscrizione.

2. Resta inteso tra le Parti che, ai sensi di legge, la durata del presente Contratto nel suo complesso e/o delle singole clausole di cui si compone non potrà essere tacitamente e/o unilateralmente prorogata oltre il suddetto termine.
3. L'amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il contratto per una durata pari a 12 mesi in caso di mancato esaurimento del valore dell'accordo. In tal caso il contraente è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante.

#### **Articolo 4**

##### ***Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità***

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale, integralmente e a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e in conformità alle condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara e nell'offerta tecnica e loro allegati, pena l'applicazione delle penali di cui oltre e/o la risoluzione di diritto del contratto.
3. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazione.
4. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
5. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'Amministrazione e da terzi autorizzati.

#### **Articolo 5**

##### ***Obbligazioni specifiche del Fornitore***

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente contratto, a:
  - a. adottare, nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti dell'Amministrazione, coerentemente con



- quanto previsto dal d.lgs. 81/2008 e s.m. in materia di sicurezza sul lavoro e rischi da interferenza, nonché ad evitare qualsiasi danno ai locali, a beni pubblici o privati;
- b. osservare, integralmente, tutte le leggi, norme e regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;
  - c. erogare le prestazioni oggetto del Contratto e quelle connesse, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel Contratto e negli Atti di gara e nell'offerta tecnica e loro allegati;
  - d. manlevare e tenere indenne l'Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dallo svolgimento delle prestazioni oggetto del Contratto ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
  - e. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
  - f. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute;
  - g. utilizzare, per l'erogazione delle prestazioni, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale. A tal fine il Fornitore si impegna ad impartire un'adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale;
  - h. controllare che il personale addetto mantenga un contegno decoroso, irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione. Allo stesso tempo il Fornitore assicura che farà divieto ai propri dipendenti di utilizzare apparecchiature d'ufficio di proprietà dell'Amministrazione (telefoni, PC, ecc.), di aprire cassette o armadi, di maneggiare carte, di prendere visione di documenti se non per motivi strettamente legati all'attività cui sono preposti. Il Fornitore istruirà, inoltre, il personale a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento dell'Amministrazione.
  - i. osservare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale, operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'Amministrazione, per quanto di rispettiva ragione;
  - j. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle spese di pubblicazione di gara, nonché le relative modalità di pagamento, da liquidarsi entro 30 giorni dalla stipula del contratto, pena l'avvio di forme di recupero coattivo, anche mediante

parziale escussione della garanzia definitiva in quanto specifico inadempimento della prestazione contrattuale.

## **Articolo 6**

### ***Verifica e controllo quali/quantitativo***

1. Anche ai sensi degli artt. 113 e 116 del Codice, il Fornitore si obbliga a consentire all'Amministrazione, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.
2. Il Fornitore, si impegna ad inviare all'Amministrazione con cadenza trimestrale, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, un report contenente:
  - valore delle fatture inviate all'Amministrazione;
  - dettaglio delle prestazioni erogate;
  - ogni altra informazione richiesta dall'Amministrazione.
3. Resta inteso che l'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere la consegna di report contenenti informazioni aggiuntive a quelle sopra elencate.
4. Qualora le prestazioni rese non siano rispondenti agli standard quali/quantitativi stabiliti, il Direttore dell'esecuzione del contratto o persona da lui delegata, in caso di non conformità grave contatta il Referente indicato del Fornitore richiedendo l'immediato intervento risolutivo e contestualmente compila il modulo di non conformità.
5. Qualora la qualità rilevata a seguito dei suddetti controlli risulti insufficiente, rispetto agli standard stabiliti, verranno applicate le penalità previste nel presente contratto.
6. Tali penalità verranno comminate anche in caso di mancata effettuazione delle prestazioni o di esecuzione difforme nelle modalità e nei tempi rispetto a quelle concordate.

## **Articolo 7**

### ***Corrispettivi***

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dall'Amministrazione per l'affidamento del servizio/fornitura oggetto del presente Contratto sono determinati sulla base dei prezzi netti espressi nell'offerta economica.
2. I predetti corrispettivi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo non potrà vantare alcun diritto nei confronti dell'Amministrazione.
3. Tutti gli oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del rapporto contrattuale e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle

competenti autorità, sono compresi e remunerati nel corrispettivo contrattuale. Tale corrispettivo sarà quindi considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dal Fornitore in ragione del presente appalto.

4. A partire dalla seconda annualità contrattuale ed al massimo una volta per ciascuna annualità, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'appalto, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo, i prezzi delle prestazioni da eseguire in maniera prevalente sono aggiornati nella misura dell'80% della variazione stessa.
5. Ai fini della determinazione della variazione si utilizzano gli indici sintetici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie elaborati all'ISTAT. Se non disponibili, si applicano rispettivamente l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) e per la parte relativa ai costi della manodopera, le tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relative al CCNL utilizzato per il calcolo dei costi della Manodopera.
6. Per far fronte agli eventuali maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi la stazione appaltante utilizza, se esistenti, le somme derivanti dal ribasso d'asta, salva diversa destinazione prevista dalle norme vigenti, o, nel limite del 50%, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento.
7. Il Fornitore dovrà eventualmente inoltrare formale richiesta di attivazione della clausola di revisione prezzi. All'istanza, adeguatamente motivata, dovrà essere obbligatoriamente allegata documentazione attestante le particolari condizioni di natura oggettiva che determinano il dichiarato aumento dei prezzi ed il potenziale impatto sui margini di utile aziendale, tenuto conto della specificità del servizio fornito. All'istanza, inoltre, dovrà essere allegata una dichiarazione, da rendersi ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la mancata corresponsione e/o riconoscimento di aiuti e/o finanziamenti da parte dello Stato, Enti Pubblici, Istituzioni europee per far fronte al dichiarato aumento dei prezzi.
8. La stazione appaltante, all'esito dell'istruttoria, ove ne ricorrano le condizioni, provvederà ad aggiornare in aumento i prezzi originari di aggiudicazione nei limiti suddetti.

## **Articolo 8**

### ***Fatturazione e pagamenti***

1. Le fatture dovranno essere emesse con la cadenza fissata nel capitolato.

2. Le fatture relative ai corrispettivi di cui al precedente articolo dovranno essere emesse secondo le modalità stabilite dal Regolamento approvato con Decreto del Commissario Ad Acta n. U00247 del 21 marzo 2019 *“Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCSS pubblici, dell’Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata”*. Le parti contraenti, sottoscrivendo il presente contratto, accettano pienamente il contenuto del suddetto regolamento e si obbligano ad applicarlo in ogni sua parte.
3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore, intestata all’Amministrazione e trasmessa esclusivamente in formato elettronico ai sensi del D.M. 55 del 3 aprile 2013, dovrà contenere il riferimento al presente contratto e al numero di ordine generato dalla procedura amministrativo contabile, al CIG e alle prestazioni cui si riferisce e relativi prezzi.
4. Il Fornitore si obbliga a presentare un rendiconto di tutte le attività svolte nel corso del periodo di riferimento. Il rendiconto deve essere approvato dall’Amministrazione al fine di autorizzare l'emissione della relativa fattura. Qualora lo ritenesse necessario, può richiedere al Fornitore l'integrazione della documentazione. Il Fornitore sarà tenuto a soddisfare la richiesta che deve approvare il rendiconto. L'importo della fattura potrà essere decurtato delle eventuali penali applicate e determinate nelle modalità descritte nell'articolo "Penali".
5. L'importo delle predette fatture è corrisposto dopo l'avvenuto riscontro regolare della fattura, sul conto corrente indicato all'articolo seguente.
6. Rimane inteso che l’Amministrazione, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Si applicano le previsioni di cui all’art. 11, comma 6 del Codice.
7. In difetto di tempestiva comunicazione della variazione delle modalità di accredito di cui all’art. 10, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
8. Resta tuttavia espressamente inteso che per nessun motivo, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere l'erogazione delle prestazioni e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nel Contratto. Il Fornitore che procederà ad interrompere arbitrariamente le prestazioni contrattuali sarà considerato diretto responsabile degli eventuali danni causati all’Amministrazione e dovuti a da tale interruzione.

## **Articolo 9**

### ***Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa***

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta del presente Contratto.
2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche sono \_\_\_\_\_.
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare all'Amministrazione le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010.
4. Qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.
5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione all'Amministrazione ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stessa.
7. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione, oltre alle informazioni di cui all'art. 119 del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E' facoltà dell'Amministrazione richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.

## **Articolo 10**

### ***Trasparenza***

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
  - dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;
  - dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;

- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e a rendere meno onerosa l'esecuzione e la gestione della presente fornitura rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del rapporto contrattuale, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

## **Articolo 11**

### ***Penali***

1. Qualora durante l'esecuzione del contratto si verificassero inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali o rilievi per negligenza nell'espletamento delle prestazioni, all'Amministrazione, previa contestazione a mezzo PEC, potrà diffidare il Fornitore all'esatta esecuzione del contratto. Il Fornitore dovrà produrre, entro e non oltre 5 giorni lavorativi, successivi alla suddetta contestazione le proprie giustificazioni scritte. Ove le suddette giustificazioni non pervengano ovvero all'Amministrazione non le ritenga condivisibili si potrà procedere ad applicare le penali come di seguito riportato.
2. Nel caso di inosservanze delle norme contrattuali e per ciascuna carenza rilevata, all'Amministrazione si riserva l'insindacabilità di applicare le seguenti penalità, oltre a quanto previsto in merito a rischi, responsabilità e risarcimento per eventuali danni:

<b>Inadempienza</b>	<b>U.M.</b>	<b>Penale (in rapporto al valore dell'Accordo quadro)</b>
Mancata produzione della certificazione di conformità al Decreto 10/10/2008 in materia di emissione di formaldeide	evento	0,5 per mille
Ritardata consegna rispetto al termine previsto da capitolato o migliorativo offerto	giorno	0,5 per mille
Ritardato ritiro del reso	giorno	0,3 per mille
Non conformità del materiale consegnato rispetto ai prodotti offerti	evento	1 per mille
Non conformità del materiale consegnato rispetto all'oggetto dell'ordine	evento	0,5 per mille

Ritardato completamento dell'ordine parziale entro i termini previsti dal capitolato	giorno	0,3 per mille
Ritardato intervento in garanzia nei termini previsti dal capitolato	giorno	0,5 per mille
Mancata effettuazione operazioni di montaggio e fissaggio	evento	0,5 per mille
Mancato ritiro eccedenze	giorno	0,3 per mille
Mancata fornitura supporto alla progettazione (se offerto)	evento	1 per mille
Mancata comprova del rispetto criteri ambientali o del possesso di certificazioni e/o rispetto di ulteriori requisiti minimi richiesti o migliorativi offerti in corso di fornitura	evento	1 per mille
Mancato fornitura del servizio di smontaggio e ritiro usato (se offerto)	giorno	1 per mille
Imballaggio non conforme	evento	0,3 per mille
Mancato invio della reportistica	giorno	0,5 per mille

3. Per tutti i punti la verifica di non conformità sull'esecuzione delle prestazioni deve essere attuata nel rispetto della regola del contraddittorio con il rappresentante del Fornitore; in caso di rifiuto la contestazione può essere comunicata anche via PEC con la conseguente esecuzione l'ufficio della penale.
4. L'Amministrazione potrà applicare le penali nella misura massima del 10% del valore del contratto.
5. L'applicazione delle penali non esclude peraltro qualsiasi altra azione legale che l'Amministrazione intenda eventualmente intraprendere fino ad arrivare alla risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.
6. I danni arrecati dal Fornitore alla proprietà dell'Amministrazione verranno contestati per iscritto a mezzo PEC Qualora l'Amministrazione non accogliesse le giustificazioni addotte dall'impresa ovvero l'impresa stessa non provvedesse al ripristino del bene, nei termini fissati, vi provvederà l'Amministrazione addebitando le spese al Fornitore.

7. L'importo derivante dall'applicazione di penalità, sanzioni e dalle spese sostenute in danno verrà detratto dai pagamenti dovuti al Fornitore o da eventuali crediti vantati dalla stessa, , nonché rivalendosi sulla garanzia definitiva.

## **Articolo 12**

### ***Cauzione definitiva***

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 del Codice, ha costituito a favore dell'Amministrazione una garanzia fideiussoria.
2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Amministrazione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.
4. La cauzione potrà essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%.
5. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

## **Articolo 13**

### ***Riservatezza***

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della fornitura.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e collaboratori, nonché degli eventuali subappaltatori e dei dipendenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.



5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal d.lgs. 196/2003 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

#### **Articolo 14**

##### ***Danni, responsabilità civile***

1. Il Fornitore dichiara di assicurare il suo personale contro gli infortuni, nonché si impegna a renderlo edotto dei rischi ai quali può andare soggetto.
2. Il Fornitore è responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione all'interno e fuori delle strutture dell'Amministrazione, per fatti ed attività connesse all'esecuzione del contratto.
3. Come specificato, il Fornitore sarà ritenuta direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni accertati di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e cose che risultassero causati dal personale del Fornitore.
4. Il Fornitore, in ogni caso, dovrà provvedere a proprie spese alla riparazione e sostituzione delle parti o oggetti danneggiati. L'accertamento dei danni sarà effettuato dai rappresentanti l'Amministrazione, in contraddittorio con i rappresentanti del Fornitore.
5. In caso di assenza dei rappresentanti del Fornitore, si procederà agli accertamenti dei danni in presenza di due testimoni, anche dipendenti della sola Amministrazione, senza che il Fornitore possa sollevare eccezione alcuna.

#### **Articolo 15**

##### ***Risoluzione e clausola risolutiva espressa***

1. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art. 122 del Codice, l'Amministrazione può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, il contratto nei seguenti casi:
  - a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all'articolo 122 del Codice;
  - b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;

- c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
  - d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;
  - e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Amministrazione, ai sensi dell'articolo " Brevetti industriali e diritti d'autore";
  - f) nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
  - g) nei casi previsti dall'art. 12, comma 4, del presente contratto;
  - h) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
  - i) nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
  - j) nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";
  - k) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
2. In tutti i predetti casi di risoluzione l'Amministrazione ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. In questo caso l'Amministrazione si rivolgerà per l'esecuzione dell'appalto alla Ditta che ha presentato la successiva migliore offerta.
3. In conformità con quanto previsto dal Protocollo di Azione sottoscritto tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione e la Regione Lazio, l'Amministrazione si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp.
4. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente Contratto saranno oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 98 del Codice.

## **Articolo 16**

### ***Recesso***

1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e dall'art. 123 del Codice, l'Amministrazione ha diritto, nei casi di giusta causa, di

recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore via PEC.

2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
  - i. qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
  - ii. qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
  - iii. qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
3. L'Amministrazione, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa, che abbiano incidenza sulla prestazione delle prestazioni, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con PEC.
4. Nei casi di cui ai commi precedenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.
5. L'Amministrazione può altresì recedere, per motivi diversi da quelli elencati, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con PEC purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
6. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Amministrazione.

## **Articolo 17**

### ***Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro***

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. L'Amministrazione avrà la facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per l'espletamento delle prestazioni contrattuali.
3. Il Fornitore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti da i contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto di categoria e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permarrà anche dopo la scadenza dei sindacati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
4. Il Fornitore sarà tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.
5. Il Fornitore dovrà certificare il trattamento retributivo previsto dal CCNL di categoria e dagli accordi integrativi territoriali, ai lavoratori, compresi i soci lavoratori qualora si tratti di cooperativa, impiegati nell'appalto. A tal fine Il Fornitore s'impegna a produrre la seguente documentazione relativa al personale impiegato, all'inizio dell'appalto e ogni qual volta l'Amministrazione lo chieda:
  - fotocopia libro matricola del personale impiegato abitualmente, occasionalmente o promiscuamente nell'appalto;
  - variazioni del personale in servizio - cessazioni, destituzioni, nuove assunzioni;
  - numero di matricola desunto dal libro matricola, eventuale badge assegnato, luogo di lavoro, qualifica, livello retributivo.

## **Articolo 18**

### ***Brevetti industriali e diritti d'autore***

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui beni o servizi acquisiti, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni

verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell'Amministrazione. L'Amministrazione si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma.

3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'Amministrazione quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, per quanto di rispettiva competenza, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni erogate.

## **Articolo 19**

### ***Responsabile della commessa***

1. Con la stipula del presente Contratto il Fornitore individua nel Sig. \_\_\_\_\_ il Responsabile della commessa, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è il referente nei confronti dell'Amministrazione.
2. I dati di contatto del Responsabile della commessa sono: numero telefonico \_\_\_\_\_, indirizzo e-mail \_\_\_\_\_ PEC \_\_\_\_\_.

## **Articolo 20**

### ***Trattamento dei dati, consenso al trattamento***

1. Ai sensi di quanto previsto dalle leggi in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione di questo rapporto contrattuale.
2. Nello specifico, verranno trattati i dati necessari alla esecuzione del rapporto contrattuale e dei singoli ordini di consegna, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio ed al controllo della spesa dell'Amministrazione.
3. In ogni caso l'Amministrazione aderendo al contratto dichiara espressamente di acconsentire al trattamento e all'invio da parte del Fornitore dei dati relativi alla fatturazione, per le finalità connesse all'esecuzione del rapporto contrattuale e dei singoli ordini di consegna. I dati saranno trasmessi anche per via telefonica e telematica dal Fornitore all'Amministrazione nel rispetto delle disposizioni normative in vigore.
4. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

5. Le parti si impegnano a comunicarsi oralmente tutte le informazioni previste della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

## **Articolo 21**

### ***Cessione di credito e di contratto***

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d), n. 2, Codice.
2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione, salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 12, del Codice.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto
5. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n.10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

## **Articolo 22**

### ***Subappalto***

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, e preso atto del divieto di affidamento in subappalto dell'integrale esecuzione del contratto, affida in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

---

---

---

2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Amministrazione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dall'Amministrazione. Il Fornitore si impegna a depositare presso l'Amministrazione, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto
5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
6. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
7. Ai sensi dell'art. 119, comma 12, del Codice, il Fornitore deve garantire, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.
8. Fuori dai casi di cui all'art. 119, comma 11, Codice il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
9. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l'Amministrazione sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
10. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
11. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 del Codice.

***ovvero nel caso sia vietato il subappalto (qualora il Fornitore non l'abbia richiesto in offerta)***

Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

## **Articolo 23**

### ***Oneri fiscali e spese contrattuali***

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla fornitura ed agli ordini di consegna ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, copie esecutive, ecc. ad eccezione di quelli che fanno carico all'Amministrazione per legge.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72.

## **Articolo 24**

### **Clausola Antipantouflage**

1. In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001, il Fornitore non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti della Amministrazione che si trovino nella condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, pena la nullità di tali contratti. Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri
2. È fatto divieto ai soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione, che abbiano concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o abbiano attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici che si trovino nella suddetta condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.

## **Articolo 25**

### ***Foro competente***

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del rapporto contrattuale e per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

## **Articolo 26**

### ***Codice di comportamento***

1. Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, il fornitore deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, nel codice di comportamento e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della



Trasparenza di questa stazione appaltante, disponibili sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", all'indirizzo <http://www.aslroma1.it> e di cui dichiara di aver preso visione.

## **Articolo 27**

### **Allegati**

1. Si intendono quali parti integranti ed efficaci del presente contratto, anche se non materialmente allegati ma conservati presso la stazione appaltante, i seguenti documenti: il Bando, il Disciplinare, il Capitolato tecnico di gara e suoi allegati, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica del Fornitore e i loro allegati.
2. Si allega, inoltre, al presente contratto la cauzione definitiva sotto forma di fideiussione di cui al precedente articolo Cauzione definitiva.

Letto approvato e sottoscritto, Li \_\_\_\_\_

Il Fornitore

L'Amministrazione

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ in qualità di Legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati nel presente contratto e di accettare incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti di legge, tutte le norme, patti e condizioni previsti negli articoli di seguito indicati e contenuti nel presente atto, ferma restando la inderogabilità delle norme contenute nella Lettera di Invito e relativi allegati, nel Capitolato tecnico e, per quanto non previsto, nelle disposizioni del C.c. e delle Leggi vigenti in materia se ed in quanto compatibili: Articolo 3 Durata del contratto, Articolo 4 Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità, Articolo 5 Obbligazioni specifiche del Fornitore, Articolo 6 Verifica e controllo quali/quantitativo, Articolo 7 Corrispettivi, Articolo 8 Fatturazione e pagamenti, Articolo 9 Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa, Articolo 11 Penali, Articolo 12 Cauzione definitiva, Articolo 13 Riservatezza, Articolo 14 Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa, Articolo 15 Risoluzione e clausola risolutiva espressa, Articolo 16 Recesso, Articolo 21 Cessione di credito e contratto, Articolo 22 Subappalto, Articolo 23 Oneri fiscali e spese contrattuali.

Letto e approvato

Si sottoscrive per accettazione

Il Fornitore

---

**PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO, TRAMITE ACCORDO  
QUADRO, DELLA FORNITURA DI LETTINI DA VISITA E ARREDI  
RESIDENZIALI PER L’ASL ROMA 1**

**DISCIPLINARE DI GARA**

# INDICE

## **PREMESSE**

Questa Amministrazione ha la necessità di affidare la fornitura di lettini da visita e arredi residenziali.

La fornitura è conforme alle specifiche tecniche e a alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al DM 11 gennaio 2017.

L'affidamento avverrà, mediante procedura negoziata e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, nell'ambito del Mercato Elettronico della Regione Lazio (in seguito "ME.LA"), accessibile al sito disponibile sulla piattaforma di e-procurement regionale "Sistema Acquisti Telematici della Regione Lazio - S.TEL.LA." (in seguito "Sito").

Il luogo di consegna della fornitura è il Comune di Roma [codice NUTS ITI43]

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il Dott. Luigi Roberti.

La fornitura è aggiudicata mediante lo strumento dell'accordo quadro (di seguito "Accordo") con un solo operatore economico, entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro stesso.

L'Accordo non fissa il quantitativo dei prodotti in gara, che restano dipendenti esclusivamente dalle esigenze della ASL Roma 1, ma solo il costo delle diverse tipologie di prodotti.

I quantitativi indicati nell'Allegato A al Capitolato tecnico sono pertanto da intendersi come puramente orientativi e quantificati sulla scorta di una stima del tutto ipotetica di fabbisogno nel periodo di vigenza dell'Accordo.

Unico limite della fornitura è l'importo complessivo dell'Accordo, così come di seguito valorizzato. Gli operatori economici aggiudicatari dei singoli lotti, con la sottoscrizione dell'Accordo, si impegnano quindi ad accettare gli ordinativi alle condizioni economiche e contrattuali stabilite, sino alla concorrenza del valore dell'appalto. Le Aziende interessate, tuttavia, non assumono alcun impegno a raggiungere tale importo, né a raggiungere alcun valore minimo che potrà essere anche pari a zero.

Ogni vincolo ed impegno in capo alle Aziende Interessate è subordinato all'emissione di specifici atti amministrativi che autorizzino l'emissione di ordinativi in conseguenza della disponibilità accertata di specifici finanziamenti di cui al PNRR, alla l. 67/1988, alla l. 81/2008 o ad altre normative vigenti in materia.

Si segnala in ogni caso a beneficio degli operatori interessati che i suddetti finanziamenti, già stanziati a favore della Azienda, risultano per le successive annualità allo stato non inferiori ai € 6.386.000,00

La quantità diviene certa e determinata solo a seguito della adozione di singoli ordinativi di fornitura, che hanno natura di contratto applicativo dell'Accordo, inoltrati al fornitore dal responsabile della ASL sulla base delle effettive esigenze delle strutture richiedenti; pertanto, con l'emissione dell'ordinativo di fornitura sorge il vincolo giuridico tra le parti consistente, per la ditta aggiudicataria, di fornire le

quantità effettivamente ordinate alle condizioni economiche di gara e per la ASL Roma 1 di corrispondere il pagamento dell'importo corrispondente alle quantità effettivamente ordinate, previo collaudo con esito positivo. Pertanto, il fornitore nulla potrà pretendere oltre il pagamento di quanto regolarmente fornito sulla base dei suddetti ordini.

Il termine per la presentazione delle offerte è fissato **alle ore 12:00 del giorno indicato a sistema , a pena di irricevibilità .**

Le richieste di chiarimenti possono essere presentate entro le ore 12:00 del giorno indicato a sistema .

La prima seduta pubblica telematica si terrà alle ore 10:00 del giorno indicato a sistema .

Il termine massimo di durata della procedura, dalla data di invio degli inviti ad offrire alla data del provvedimento di aggiudicazione definitiva, è fissato in mesi 4, fatte salve le sospensioni e proroghe motivate consentite dalla legge.

## **1. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.**

### **1.1 Documenti di gara**

La documentazione di gara comprende:

#### 1.1) Capitolato speciale

- Allegato A – elenco arredi e caratteristiche tecniche;
- Schema di Accordo Quadro;

#### 1.2) Disciplinare di gara

- Allegato 1 – Domanda di partecipazione
- Allegato 2 – Documento di Gara Unico Europeo – DGUE
- Allegato 3 – DCA U000247/2019
- Allegato 4 – Patto di integrità
- Allegato 5 – Informativa Privacy

La documentazione di gara è disponibile all'indirizzo <https://centraleacquisti.regione.lazio.it>, all'interno del dettaglio del RDO.

### **1.2 Chiarimenti**

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura esclusivamente mediante la proposizione di quesiti scritti, da inoltrare alla stazione appaltante , tramite l'apposita funzionalità "Chiarimenti" presente all'interno del Sito.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana . Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima tramite ME.LA e nella sezione

“Amministrazione trasparente”, all’indirizzo <http://www.aslroma1.it> (di seguito “Sito istituzionale”).

### 1.3 Comunicazioni

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici, comprese le comunicazioni di cui all’art. 90 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito “Codice”), avvengono tramite ME.LA.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (di seguito “Contratto di rete”) o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila. In caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, fra imprese artigiane e di consorzi stabili, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

## 2. DURATA, OGGETTO E IMPORTO DELL’APPALTO

La durata dell’appalto è di 36 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione dell’Accordo.

L’appalto è suddiviso nei seguenti lotti:

**Tabella n. 1 – Descrizione dei lotti**

Numero lotto	Oggetto del lotto	CIG
1	<i>Lettini da Visita</i>	
2	<i>Arredi residenziali</i>	

La definizione dei lotti è avvenuta tenendo conto della diversa natura dei beni oggetto di affidamento, sanitari e non sanitari, e del differente mercato di riferimento, nonché della equa ripartizione del valore dei rispettivi accordi quadro.

Le attività oggetto dell’appalto, come dettagliate nel capitolato speciale, sono riferibili ai seguenti ambiti:

**Tabella n. 2 – Oggetto dell’appalto**

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Letti medici	33192100-3	P	€ 430.000,00
<b>Importo complessivo a base di gara</b>				<b>€ 430.000,00</b>

n	Descrizione servizi/beni – LOTTO 2	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo (IVA esclusa)
1	Arredi e attrezzature varie	39150000-8	P	€ 500.000,00
<b>Importo complessivo a base di gara</b>				<b>€ 500.000,00</b>
<b>Valore complessivo dell'appalto</b>				<b>€ 930.000,00</b>

Il valore massimo stimato dell'appalto comprensivo di opzioni, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, è pari a €:

Il CCNL applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto, è quello relativo ai lavoratori addetti all'industria metalmeccanica privata e alla installazione di impianti.

In considerazione della natura del servizio oggetto della presente procedura di gara e in assenza di rischi da interferenza, si ritiene infatti non sussistente la necessità di procedere alla predisposizione del DUVRI e di indicare la relativa stima dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, di cui all'articolo 26 del d.lgs. 81/2008.

### **3. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente procedura in forma singola o associata. \_

I consorzi stabili, laddove non concorrano con la propria struttura, e i consorzi fra imprese artigiane sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati concorrono.

È **vietato**, ai consorziati designati indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione, salvo che si tratti di consorzi fra imprese artigiane, i quali sono invece tenuti a indicare a loro volta i consorziati per i quali concorrono.

Se sussistono rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale, a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti, e sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, è **vietato** partecipare al singolo lotto:

- ai concorrenti, in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o Contratto di rete;
- ai concorrenti, in raggruppamento o consorzio ordinario, o all'organo comune con potere di rappresentanza e alle imprese retiste da questi indicate, anche in forma individuale;



- ai consorziati esecutori, in qualsiasi altra forma. \_

Le imprese in Contratto di rete, nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune :

- a) con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), partecipano a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla procedura, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

Se privo di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), è altresì necessario che il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara.

- b) privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, partecipano nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

La partecipazione congiunta alle gare deve risultare dal contratto di rete come scopo strategico incluso nel programma comune. La durata del contratto deve essere commisurata a quella dell'appalto.

L'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento, sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

**È vietata** l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara, sia successivamente all'aggiudicazione.

#### **4. REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE**

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono le condizioni previste dagli artt. 94 e 95 del Codice. È fatta salva l'applicazione dei termini di durata massima dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione e delle cause di esclusione non automatica, nonché in materia di self cleaning di cui all'art. 96 del Codice.

La mancata sussistenza delle suddette condizioni è attestata e verificata nei confronti:

- di tutti i partecipanti a raggruppamenti, consorzi ordinari, GEIE e Contratto di rete, compreso l'organo comune con potere di rappresentanza;
- delle ulteriori tipologie di consorzi e delle consorziate esecutrici e, per i consorzi fra imprese artigiane e consorzi stabili, delle consorziate che prestano i propri requisiti;

I raggruppamenti, i consorzi ordinari, i consorzi fra imprese artigiane e i consorzi stabili, questi ultimi con riferimento alle sole consorziate esecutrici e le consorziate aventi i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, i cui partecipanti siano carenti di un requisito generale o speciale, **non sono esclusi** se allo stesso tempo:

- possono comprovare di aver estromesso o sostituito un proprio soggetto privo dei requisiti con altro soggetto munito dei necessari requisiti, fatta salva l'immodificabilità sostanziale dell'offerta presentata;

- tali misure sono ritenute dalla stazione appaltante sufficienti e tempestivamente adottate;
- in sede di presentazione dell'offerta ha comunicato alla stazione appaltante la causa escludente precedentemente verificatasi e il soggetto che ne è interessato, comprovando le misure adottate o l'impossibilità di adottarle prima di quella data;
- prima dell'aggiudicazione ha comunicato alla stazione appaltante le misure adottate in relazione a cause escludenti verificatasi successivamente alla presentazione dell'offerta.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che:

- abbiano affidato incarichi a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni;
- non accettino le clausole contenute nel patto di integrità.

## 5. REQUISITI SPECIALI

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

### 5.1 Requisiti di idoneità

- a) Iscrizione nel Registro delle imprese oppure nell'Albo delle imprese artigiane per attività pertinente, anche se non coincidente, con quelle oggetto del presente appalto.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro presenta autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 in merito alla propria iscrizione al registro professionale o commerciale esistente nello Stato nel quale è stabilito.

- b) Possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale necessari per la corretta esecuzione del Servizio, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera a), punto 2), d.lgs. 81/2008;

La comprova dei requisiti è fornita mediante autocertificazione.

### 5.2 Requisiti di capacità tecnica e professionale

- c) Esecuzione negli ultimi tre anni di uno o più contratti analoghi a quello oggetto dell'appalto e concernente la fornitura di arredi sanitari e non sanitari presso strutture pubbliche o private di importo minimo pari a € 100.000,00 per ogni lotto.

In caso di partecipazione a più lotti, il valore di riferimento ai fini della verifica del possesso del requisito è pari alla somma dei valori dei lotti ai quali si intende partecipare e, laddove l'Operatore economico che abbia richiesto di concorrere a più lotti dichiarati di possedere un fatturato inferiore a quello richiesto per la partecipazione ai predetti lotti, la stessa verrà ammessa a partecipare unicamente al lotto, in ragione dell'ordine decrescente di importanza economica dei lotti medesimi, per il quale possiede i suddetti requisiti e verrà esclusa dal restante.

Gli Operatori economici possono partecipare in lotti diversi in forme giuridiche diverse, fermo restando il fatto che il fatturato utilizzato per soddisfare il requisito per un lotto non può essere utilizzato per gli altri lotti. L'Operatore che pertanto concorre a lotti diversi in forme giuridiche differenti deve dichiarare all'interno della busta amministrativa la quota del proprio fatturato utilizzata per il singolo lotto. In caso di utilizzo di una quota insufficiente a soddisfare il requisito relativo al singolo lotto, a fronte di un fatturato specifico dichiarato che sia invece idoneo a soddisfarlo, lo stesso requisito si intende comunque non soddisfatto. In caso di utilizzo, per lotti differenti, di quote nel complesso superiori al fatturato specifico dichiarato, l'Operatore economico verrà ammesso a partecipare unicamente ai lotti, in ragione dell'ordine decrescente di importanza economica dei lotti medesimi, per i quali possiede i suddetti requisiti e verrà esclusa dai restanti, quale che sia la forma giuridica mediante la quale partecipa.

La comprova del requisito, è fornita mediante :

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente/committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche/privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;

forniti in originale informatico o copia conforme (copia per immagine, es: scansione di documento cartaceo, resa conforme con dichiarazione firmata digitalmente) o, per i documenti detenuti da privati, copia autentica.

d) Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 nel settore oggetto dell'appalto

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma *UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1* per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2, del Regolamento (CE), n. 765/2008.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 87, comma 1, del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

### **5.3 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE**

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle imprese oppure nell'Albo delle imprese artigiane di cui al par. Requisiti di idoneità lett. Iscrizione nel Registro delle imprese oppure nell'Albo delle imprese artigiane per attività pertinente, anche se non coincidente, con quelle oggetto del presente appalto. deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese del raggruppamento/consorzio/GEIE, anche da costituire e dal GEIE medesimo;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al Contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo ai servizi analoghi di cui al par. Requisiti di capacità tecnica e professionale lett. Esecuzione negli ultimi tre anni di uno o più contratti analoghi a quello oggetto dell'appalto e concernente la fornitura di arredi sanitari e non sanitari presso strutture pubbliche o private di importo minimo pari a € 100.000,00 per ogni lotto. deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Alle Imprese in Contratto di rete, ai consorzi ordinari e ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

#### **5.4 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili**

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto Requisiti di idoneità lett. Iscrizione nel Registro delle imprese oppure nell'Albo delle imprese artigiane per attività pertinente, anche se non coincidente, con quelle oggetto del presente appalto. deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Per i consorzi di società cooperative di produzione e lavoro, fra imprese artigiane e per i consorzi stabili i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate. I consorzi di cooperative possono partecipare alla procedura di gara utilizzando requisiti propri e facendo valere i mezzi nella disponibilità delle cooperative che li costituiscono.

## **6. AVVALIMENTO**

L'operatore economico può soddisfare il possesso dei requisiti speciali o migliorare la propria offerta mediante ricorso all'avvalimento di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali di ditte ausiliarie.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie, prestare avvalimento per più di un concorrente e la partecipazione alla gara sia dell'impresa ausiliaria, sia dell'impresa che si avvale dei suoi requisiti, salvo che, a **pena di esclusione**, l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto di ammissione al concordato preventivo.

Non è consentito l'avvalimento in relazione ai requisiti generali e al requisito di iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali. Possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dal consorzio.

Per quanto riguarda i requisiti di idoneità il concorrente può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente le prestazioni per cui tali capacità sono richieste. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.

Il contratto di avvalimento, **a pena di nullità**, è concluso in forma scritta e contiene la specificazione di quanto messo a disposizione dall'ausiliaria per tutta la durata dell'appalto. Il contratto è oneroso, salvo che risponda ad un interesse anche dell'impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria, a pena di esclusione, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante, purché la sostituzione dell'impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta dell'operatore economico.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento, mediante documento avente data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte. Non è sanabile - e quindi causa di **esclusione** dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

## 7. SUBAPPALTO

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è **vietato**.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice e l'affidamento delle prestazioni da parte dei consorzi fra imprese artigiane e dei consorzi stabili ai propri consorziati.

## 8. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito "ANAC") secondo le modalità indicate al seguente indirizzo: <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>

Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta, secondo gli importi di seguito descritti:

Numer o lotto	CIG	Valore a base d'asta IVA esclusa	Importo contributo ANAC
1		€ 430.000,00	€ 33,00
2		€ 500.000,00	€ 77,00

In caso di mancata presentazione della ricevuta di pagamento, la stazione appaltante lo accerta mediante consultazione del sistema del Fascicolo Virtuale dell'operatore

economico – FVoe. Laddove non disponibile, la mancata presentazione della ricevuta è sanabile tramite soccorso istruttorio.

## 9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da una garanzia provvisoria pari al 1% del valore complessivo dell'appalto, di:

Numer o lotto	Oggetto del lotto	Importo richiesto (€)
1	Lettini da visita	€ 4.300,00
2	Arredi residenziali	€ 5.000,00

Si applicano, nella misura massima indicata, le riduzioni di cui all'art. 106, comma 8, del Codice, anche per il possesso di una delle certificazioni di cui all'allegato II.3 del Codice, per fruire delle quali il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti, fornendo copia dei certificati posseduti:

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- a. Per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, Contratto di rete, GEIE, solo se tutte le imprese che li costituiscono siano in possesso delle predetta certificazioni;
- b. per i consorzi società cooperative di produzione e lavoro, fra imprese artigiane e per i consorzi stabili
  - b.1) se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede le predette certificazioni;
  - b.2) se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo entrambe posseggono le predette certificazioni, o in alternativa se il solo Consorzio possiede le predette certificazioni e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di:

- a. Cauzione, con bonifico o altri strumenti di pagamento elettronici, a titolo di pegno, con versamento presso la BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA SCRL Coordinate IBAN – IT 32 P 08327 03398 000000001060 BIC: ROMAITRRXXX, specificando la causale del versamento;
- b. Fideiussione, bancaria o assicurativa, rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario ai sensi dell'art. 106, comma 3, del Codice.

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1.1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 1.2) essere intestata a tutti gli operatori economici del raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, contratto di rete o GEIE, ovvero, in caso di consorzi di

società cooperative di produzione e lavoro o di imprese artigiane, al solo consorzio;

1.3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy;

1.4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

1.5) prevedere espressamente:

1.1.a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c.;

1.1.b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 c.c.;

1.1.c. la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

La garanzia fideiussoria deve essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotta in originale informatico, sottoscritto con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata, o suo duplicato informatico.

In caso di bonifico il concorrente deve inserire sul Sistema il documento, indicante il nominativo dell'operatore economico che lo ha effettuato, che attesti l'avvenuto versamento.

In caso di richiesta di estensione della durata della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione del documento comprovante la costituzione della garanzia provvisoria, a condizione che sia stata costituita prima della presentazione dell'offerta, e la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate. Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## **10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

La presentazione dell'offerta, composta da:

- Documentazione amministrativa;
- Offerta tecnica, una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare ;
- Offerta economica, una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare;

deve essere effettuata sul MEPA.

**Non sono ammesse** offerte incomplete o condizionate. **Non sono accettate** offerte alternative.

La documentazione che la compone, salvo laddove diversamente indicato, deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. |

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del dPR 445/2000.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del dPR 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice. La stazione appaltante si riserva in ogni caso di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, copia autentica o conforme all'originale della documentazione richiesta in sola copia semplice.

L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, esplicitandone le motivazioni, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

## **11. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Gli Operatori economici concorrenti devono allegare, nella sezione tipo di richiesta amministrativa, la documentazione di seguito indicata.

- 1) domanda di partecipazione ed eventuale procura;
- 2) DGUE;
- 3) copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo ANAC;
- 4) PASSoe;
- 5) documentazione di avalimento di cui al par. [Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati](#);
- 6) documentazione per i soggetti associati di cui al par. [Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati](#);
- 7) Patto di integrità;
- 8) Ricevuta del pagamento elettronico dell'imposta di bollo del valore di € 16,00 assolta tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o, per gli operatori economici esteri, del bonifico bancario effettuato tramite codice Iban IT07Y0100003245348008120501, specificando nella causale denominazione, codice fiscale e procedura di gara ovvero indicazione del suo numero seriale, con allegata copia del contrassegno in formato pdf, in caso di utilizzo di acquisto di marca da bollo, nel cui caso il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.



### **11.1 Domanda di partecipazione ed eventuale procura**

La domanda di partecipazione contiene tutte le informazioni e dichiarazioni non contenute nel DGUE di cui all'Allegato 1 al presente disciplinare, redatta preferibilmente secondo tale modello.

Le dichiarazioni di cui al presente e successivo paragrafo devono essere prodotte da ciascuna delle imprese del raggruppamento, GEIE, Contratto di rete, compreso l'organo comune con potere di rappresentanza, e dal Consorzio ed eventuali esecutrici.

### **11.2 Documento di gara unico europeo**

Il concorrente compila il DGUE, preferibilmente secondo il modello di cui all'Allegato 2 – *DGUE* al presente disciplinare, rendendo tutte le informazioni richieste sull'operatore economico o sui requisiti o sugli strumenti contrattuali consentiti e utilizzati.

### **11.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati e per l'avvalimento**

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo, rese sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima, sono sottoscritte secondo le modalità di cui al par. Domanda di partecipazione .

**In caso di avvalimento, nella sezione II.C del DGUE**, il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento ed allega, per ciascuna ausiliaria:

- a) DGUE dell'ausiliaria contenente le informazioni di cui alla parte II.A, II.B, III, IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- b) originale informatico o duplicato informatico dell'originale informatico del contratto di avvalimento, con i contenuti di cui al par. 6;
- c) dichiarazione sostitutiva dell'ausiliaria in merito a:
  - ulteriori dichiarazioni di cui al par. Domanda di partecipazione ed eventuale procura , se pertinenti;
  - possesso dei requisiti oggetto di avvalimento;
  - all'impegno verso l'operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento;
- d) PASSOE dell'ausiliaria;

### **Per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE**

- a) dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/fornitura indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- b) se già costituiti, copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata; o dell'atto costitutivo e statuto con indicazione del soggetto designato quale capo
- c) se non costituiti, dichiarazione attestante:

- l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria o con funzioni di capogruppo che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti/consorziate;

### **Contratto di rete**

- a) dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/fornitura indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici in rete.
- b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica, copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del Contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete e dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- c) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del Contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il Contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel Contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- d) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, come RTI costituito, il documento di cui al punto c) in cui siano contenute anche le indicazioni di cui al punto a).

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il Contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

La mancata presentazione dell'impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte.

## **12. OFFERTA TECNICA**

La busta "Offerta tecnica" deve contenere, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

1.1.a) Schede tecniche dei prodotti offerti.

Dal contenuto delle schede tecniche, complete di immagine in buona risoluzione del prodotto offerto, e, in aggiunta alle medesime, da dichiarazioni sostitutive di atto notorio, certificazioni, rapporti di prova prodotti da parte dell'Operatore economico, dovranno essere enucleabili:

- 1) tutte le caratteristiche dei prodotti richieste quali requisiti minimi dai paragrafi 3.13, 3.14.1 e 4.3 del Capitolato tecnico, dagli allegati A e B;
- 2) tutte le caratteristiche necessarie ai fini della valutazione ed attribuzione dei punteggi tecnici, secondo i criteri individuati nel paragrafo 17 del presente Disciplinare.

1.1.b) Elenco delle dichiarazioni, certificazioni, rapporti di prova rilevanti ai fini del precedente punto A.2) con indicazione del relativo lotto e criterio di riferimento ;

1.1.c) Certificazioni, dichiarazioni ambientali, rapporti di prova, dichiarazioni relative alle etichettature ecologiche, certificati di omologazione e ogni altra tipologia di documentazione richiesta al paragrafo 3 del capitolato tecnico a comprova della sussistenza delle specifiche tecniche di base dei prodotti, materiali ed imballaggi, di cui al DM 11 gennaio 2017 in materia di Criteri Minimi Ambientali;

1.1.d) Elenco delle dichiarazioni, certificazioni, rapporti di prova rilevanti ai fini del precedente punto c) con indicazione del relativo paragrafo del capitolato di riferimento;

Nella medesima "busta tecnica" potranno altresì essere inseriti:

1.1.e) Eventuale dichiarazione circa le informazioni fornite che costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza. A tal proposito si chiarisce che i segreti non devono essere semplicemente asseriti ma essere effettivamente sussistenti in relazione a specifiche parti dell'offerta e di ciò deve essere fornito un principio di prova da parte dell'offerente mediante approfondita e congrua argomentazione delle ragioni della secretazione e relativa documentazione a supporto. Non sono pertanto ammissibili generiche e non circostanziate indicazioni circa la presenza di ragioni di riservatezza. La Stazione Appaltante si riserva comunque di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza presentata con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

La dichiarazione di cui al punto Eventuale dichiarazione circa le informazioni fornite che costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza. A tal proposito si chiarisce che i segreti non devono essere semplicemente asseriti ma essere effettivamente sussistenti in relazione a specifiche parti dell'offerta e di ciò deve essere fornito un principio di prova da parte dell'offerente mediante approfondita e congrua argomentazione delle ragioni della secretazione e relativa documentazione a supporto. Non sono pertanto ammissibili generiche e non circostanziate indicazioni circa la presenza di ragioni di riservatezza. La Stazione Appaltante si riserva comunque di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza presentata

con il diritto di accesso dei soggetti interessati. verrà messa a disposizione del RUP e utilizzata in caso di eventuale accesso agli atti di ulteriori concorrenti, rimanendo in caso contrario agli atti della stazione appaltante. Tale richiesta è espressa anche ai sensi dell'art. 3, comma 1, del DPR 186/2006. La Stazione appaltante, tenuto conto delle osservazioni così fornite e valutata la sussistenza dell'interesse dell'istante, procederà all'eventuale ostensione della documentazione senza ulteriore ricorso alla comunicazione di cui all'art. 3 del medesimo Decreto.

L'offerta tecnica, nel rispetto del principio di equivalenza, deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel capitolato tecnico e suoi allegati, a **pena l'esclusione**.

### 13. OFFERTA ECONOMICA

La busta "offerta economica" deve contenere, **a pena di esclusione**, i seguenti elementi:

- a) Nella sezione "*Valore offerto*" il prezzo unitario offerto per le singole componenti del servizio, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. Verranno prese in considerazione fino a 4 cifre decimali per il prezzo unitario e due cifre decimali per il valore complessivo dell'offerta.

Sono **inammissibili** le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

### 14. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	<b>100</b>

#### 14.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi, indicati nella rispettiva colonna con la lettera:

- D, se "discrezionali", il cui coefficiente è attribuito in base a valutazione discrezionalità;
- Q, se "quantitativi", il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica;
- T, se "tabellari", fissi e predefiniti, attribuiti o no in ragione della presenza del requisito richiesto.

***Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica***

**LOTTO 1*****Letto da visita ad altezza variabile oleodinamico***

I D	Parametro	Descrizione (Cai)	Pes o (Wi)	Tipologi a criterio
1	Escursione massima del lettino	Cai sarà attribuito secondo la seguente formula: $P_{tot} = \text{Escursione } e(\text{offerta}) / \text{Escursione (max)}$ dove: • Escursione (offerta) = differenza tra l'altezza minima e massima raggiungibile dal prodotto offerto dalla concorrente in valutazione • Escursione (max) = escursione massima più alta tra i prodotti offerti da tutte le ditte concorrenti	15	Q
2	Angolo di inclinazione e sezione schienale	Cai sarà attribuito in base all'ampiezza dell'angolo di inclinazione della sezione schienale, secondo la seguente formula: $P_{tot} = \text{Angolo (offerto)} / \text{Angolo (max)}$ dove: • Angolo (offerto) = ampiezza massima dell'angolo offerto dalla concorrente in valutazione • Angolo (max) = ampiezza massima maggiore tra i prodotti offerti da tutte le ditte concorrenti	15	Q
3	Imbottiture in schiume poliuretane	Cai sarà attribuito in base all'utilizzo di imbottiture in schiume poliuretane che rispettano tutti i criteri dell'etichetta CertiPUR o di altra certificazione equivalente. Il rispetto dei requisiti è comprovato con il possesso dell'etichetta CertiPUR. È accettato qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.	5	T

***Letto da visita ginecologico***

I D	Parametro	Descrizione (Cai)	Pes o (Wi)	Tipologi a criterio
4	Escursione massima del lettino	Cai sarà attribuito secondo la seguente formula: $P_{tot} = \text{Escursione } e(\text{offerta}) / \text{Escursione (max)}$ dove: • Escursione (offerta) = differenza tra l'altezza minima e massima raggiungibile dal prodotto	15	Q

		<p>offerto dalla concorrente in valutazione</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Escursione (max) = escursione massima più alta tra i prodotti offerti da tutte le ditte concorrenti</li> </ul>		
5	Angolo di inclinazione e sezione schienale	<p>Cai sarà attribuito in base all'ampiezza dell'angolo di inclinazione della sezione schienale, secondo la seguente formula:  <math>P_{tot} = \text{Angolo (offerto)} / \text{Angolo (max)}</math> dove:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Angolo (offerto) = ampiezza massima dell'angolo offerto dalla concorrente in valutazione</li> <li>• Angolo (max) = ampiezza massima maggiore tra i prodotti offerti da tutte le ditte concorrenti</li> </ul>	15	Q
6	Imbottiture in schiume poliuretane che	<p>Cai sarà attribuito in base all'utilizzo di imbottiture in schiume poliuretane che rispettano tutti i criteri dell'etichetta CertiPUR o di altra certificazione equivalente. Il rispetto dei requisiti è comprovato con il possesso dell'etichetta CertiPUR. È accettato qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.</p>	5	T

### **LOTTO 2**

I D	Parametro	Descrizione (Vai)	Peso (Wi)	Tipologia a criterio
1	Certificazioni di tipo ambientale	<p>Le tre opzioni sono alternative, se in possesso di più certificazioni/registrazioni verrà assegnato il punteggio maggiore fra le opzioni possedute.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Possesso della registrazione EMAS o equivalenti: punti 6</li> <li>• Possesso della certificazione 14001 o equivalenti: punti 4</li> <li>• Possesso della certificazione Carbon footprint o equivalenti: punti 2</li> </ul>	6	T
2	Certificazioni di tipo sociale	Possesso della certificazione SA 8000 o equivalente	3	T
3		Possesso della certificazione BS OHSAS 18001 o equivalente	3	T
4	Garanzia	<p>Garanzia superiore a 5 anni</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 o più anni di garanzia extra: pt 8</li> <li>• 3 anni di garanzia extra: pt 6</li> </ul>	8	Q

I D	Parametro	Descrizione (Vai)	Peso (Wi)	Tipologi a criterio
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 anni di garanzia extra: pt 4</li> <li>• 1 anno d garanzia extra pt 2</li> </ul>		
5	Consegna	<p>Migliorie nei giorni di consegna ordinaria</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 o più giorni in meno: pt 6</li> <li>• 10 o più giorni in meno: pt 5</li> <li>• 7 o più giorni in meno: pt 3</li> <li>• 5 o più giorni in meno pt 1</li> </ul>	6	Q
6	Possesso del criterio "Emissione di composti organici volatili (COV)"	<p>Possesso di rapporto di prova secondo il metodo ISO 16000-9 o metodi analoghi per quanto riguarda l'emissione di sostanze organiche volatili a dimostrazione dell'emissione di COV dei prodotti finiti o manufatti <math>\leq 500 \mu\text{g}/\text{m}^3</math> dopo 28 giorni per i COV totali.</p> <p>Tali test dovranno essere eseguiti presso un organismo di valutazione della conformità avente nello scopo di accreditamento le norme tecniche di prova oggetto dei requisiti richiesti.</p>	3	T
7	Servizio di smontaggio e ritiro usato a costo zero	Offerta migliorativa comprendente l'impegno ad eseguire gratuitamente, su richiesta, il servizio di smontaggio e ritiro dell'usato.	8	T
8	Classe energetica	<p>Maggior livello di classe energetica rispetto a quelli richiesti, n. complessivo tra i prodotti richiesti:</p> <p>6: 6 pt 5: 5,5 pt. 4: 5 p.t 3: 4 pt 2: 3 pt 1: 2 pt</p>	6	Q
1	Qualità costruttiva: configurazion e della struttura, resistenza, robustezza, modularità, innovatività dei materiali e	Lavastoviglie	3	D
1		Frigorifero	3	D
1		Letto residenziale	2	D
1 9		Tenda a rullo	1	D
2	Qualità degli accessori,	Lavastoviglie	3	D
2		Frigorifero	3	D

I D	Parametro	Descrizione (Vai)	Peso (Wi)	Tipologi a criterio
2 4	verniciatura, finiture,	Letto residenziale	2	D

#### 14.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente  $C_{(a)pi}$  corrispondente alla media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario, mediante utilizzazione della seguente scala di valutazione:

Giudizio	Eccellent e	Ottimo	Distint o	Buon o	Suffici ente	Insuffici ente/ non valutabile
Valore i-esimo $C_{(a)pi}$	1,00	0,80	0,60	0,40	0,20	0,00

#### 14.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la

##### Formula "quadratica"

dove:

$C_i$  = coefficiente attribuito al concorrente *i-esimo*

$R_i$  = ribasso percentuale del concorrente *i-esimo*

$R_{max}$  = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente

$\alpha = 0,5$

#### 14.4 Metodo per il calcolo dei punteggi

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: Il punteggio è dato dalla seguente formula:

dove

= punteggio del concorrente *i-esimo*

= coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente *i-esimo*

punteggio criterio X



Per i criteri tecnici di natura qualitativa e, laddove la formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo, per quelli di natura quantitativa, al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio per l'offerta tecnica complessiva nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

Si precisa che sia i coefficienti  $C_{(a)}$ , sia i punteggi tecnici e economici verranno arrotondati alla seconda cifra decimale, per difetto se la terza cifra decimale è compresa tra 0 e 4, e per eccesso se la terza cifra decimale è compresa tra 5 e 9.

## **15. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA**

La data e orario della prima seduta, se risulta necessario un rinvio, e delle successive sedute sono comunicati ai concorrenti tramite il Sistema, almeno 3 giorni prima della data fissata

Il Sistema consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura della documentazione amministrativa, delle offerte tecniche ed economiche e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche. La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta secondo le modalità esplicitate nelle Guide. █

### **15.1 Commissione giudicatrice**

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati nel Sistema e sul Sito istituzionale

La commissione è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e, di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

### **15.2 Verifica documentazione amministrativa**

Il seggio di gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal Sistema, e procede a controllarne la completezza, verificarne la conformità a quanto

richiesto nel presente disciplinare, attivare l'eventuale procedura di soccorso istruttorio e individuare gli eventuali soggetti esclusi, proponendo alla stazione appaltante l'atto di esclusione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

### **15.3 Soccorso istruttorio**

Ogni elemento mancante nella documentazione trasmessa e ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del DGUE e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura, con esclusione di quelli che compongono o riguardano l'offerta tecnica ed economica, possono essere sanati mediante soccorso istruttorio.

È sanabile il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta tecnica ed economica. Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

La stazione appaltante, al fine di acquisire la documentazione o i chiarimenti ritenuti necessari, assegna all'operatore economico un termine, non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni, entro cui adempiere alla richiesta, **a pena di esclusione**.

La stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica ed economica e di ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato dalla stazione appaltante, che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

### **15.4 Valutazione delle offerte tecniche ed economiche**

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte tecniche, alla verifica della presenza dei documenti richiesti, all'esame ed alla valutazione e all'assegnazione dei relativi punteggi, nonché all'apertura delle offerte economiche dei soggetti ammessi, alla loro valutazione e all'assegnazione dei relativi punteggi.

Gli esiti delle valutazioni e le eventuali esclusioni sono registrati e resi visibili ai concorrenti nel Sistema.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica. Nel caso in cui anche il punteggio tecnico risulti lo stesso, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

Qualora la commissione individui offerte che, in base agli elementi specifici riportati nel par. 22, appaiano anormalmente basse, la commissione lo comunica al RUP.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP i casi di esclusione,

compresa l'inammissibilità dell'offerta per sussistenza degli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi.

### **15.5 Verifica di anomalia delle offerte**

Rappresentano elementi specifici ai fini della individuazione delle offerte sospette di anomalia la presenza di un ribasso pari o superiore al 15% rispetto al concorrente 2° classificato.

Nel caso in cui la commissione abbia rilevato la sussistenza dei suddetti elementi specifici in relazione ad una o più offerte, lo comunica al RUP, il quale avvalendosi della commissione, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Laddove già non fornite in sede di presentazione dell'offerta o laddove carenti, Il RUP richiede al concorrente la presentazione o l'integrazione delle spiegazioni sul prezzo o sui costi prodotti, assegnando a tal fine un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Ove non ritenute sufficienti il RUP può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP **esclude** le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili o comunque non rispettino le condizioni di cui all'art. 110, comma 5, del Codice.

### **15.6 Aggiudicazione dell'appalto**

La commissione – o il RUP, in caso di verifica di congruità delle offerte anomale – formula la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà, da esercitarsi entro 30 giorni dalla proposta, di non procedere all'aggiudicazione.

Nel corso della procedura la stazione appaltante chiede ai concorrenti di trasmettere, se non forniti in sede di offerta, entro il termine perentorio di giorni 10 dalla ricezione della relativa richiesta, i documenti non in suo possesso o altrimenti acquisibili, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti generali e speciali.

La stazione appaltante, previo esame ed approvazione della proposta di aggiudicazione e previa verifica del possesso dei requisiti di gara in capo all'aggiudicatario, dispone l'aggiudicazione dell'appalto, che è immediatamente efficace.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue in graduatoria, previa verifica del possesso dei requisiti di gara.

Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente al provvedimento di aggiudicazione non è rilevante ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte, eventualmente stabilita nei documenti di gara, e non produce conseguenze sui procedimenti relativi agli altri lotti della medesima gara.

### **15.7 Stipula del contratto**

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata, entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo differimento concordato o intervenuto accoglimento di misura cautelare.

Trattandosi di accordo quadro, l'importo della garanzia per tutti gli operatori economici aggiudicatari è pari al 2% del valore dell'accordo quadro. L'importo per gli ordinativi è fissato in misura pari al 5% del valore dei medesimi, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% di ribasso offerto.

In caso di RTI la garanzia è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. La mancata costituzione della garanzia o l'impossibilità/ritardo, per colpa dell'aggiudicatario, nella stipula del contratto, comprese la mancata prova o indicazione dei dati necessari alla verifica del possesso dei requisiti generali e speciali o produzione della documentazione a ciò richiesta o adozione di informazione antimafia interdittiva, determina la revoca dell'affidamento e l'escussione della garanzia provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

### **16. ACCESSO AGLI ATTI**

L'accesso agli atti è consentito, nei limiti di cui all'art. 53 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50/2016, tramite la funzionalità "*Accesso agli atti*" presente all'interno del Sistema. Con riferimento ai segreti tecnici e commerciali si rinvia a quanto prescritto al par. OFFERTA TECNICA lett. Eventuale dichiarazione circa le informazioni fornite che costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza. A tal proposito si chiarisce che i segreti non devono essere semplicemente asseriti ma essere effettivamente sussistenti in relazione a specifiche parti dell'offerta e di ciò deve essere fornito un principio di prova da parte dell'offerente mediante per l'offerta tecnica.

**PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO, TRAMITE ACCORDO QUADRO,  
DELLA FORNITURA DI LETTINI DA VISITA E ARREDI RESIDENZIALI PER L’ASL  
ROMA 1**

**ALLEGATO 1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_, Prov. \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede legale sotto indicata, in qualità di \_\_\_\_\_ e legale rappresentante della \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, Prov. \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, CAP \_\_\_\_\_, codice fiscale n. \_\_\_\_\_ e partita IVA n. \_\_\_\_\_, presso cui elegge domicilio, di seguito denominata "Impresa",

- ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze amministrative e delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo Decreto;
- ai fini della partecipazione alla procedura negoziata finalizzata all'affidamento della fornitura di lettini da visita e arredi residenziali;

#### DICHIARA

che l'Impresa partecipa alla gara in qualità di:

- impresa singola
- consorzio stabile
- consorzio tra imprese artigiane
- consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro
- GEIE
- Capogruppo del RTI/consorzio ordinario/Rete d'impresa di concorrenti costituito da *(compilare i successivi campi capogruppo e mandante, specificando per ognuna di esse ragione sociale, codice fiscale e sede)*
- mandante del RTI/consorzio ordinario/componente Rete d'impresa costituito da *(compilare i successivi campi capogruppo e mandante, specificando per ognuna di esse ragione sociale, codice fiscale e sede)*
  - (capogruppo)  
\_\_\_\_\_
  - (mandante)  
\_\_\_\_\_
  - (mandante)  
\_\_\_\_\_
  - (mandante)  
\_\_\_\_\_

per i seguenti Lotti n. ;\_\_\_/;\_\_\_/

e altresì,

**DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ<sup>1</sup>**

1) che l'Impresa applica il seguente CCNL \_\_\_\_\_ codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16-quater del d.l. 76/2020 – l. 120/2020\_\_\_\_\_;

2) di:

indicare nell'**allegato A** alla presente dichiarazione i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza) dei soggetti di cui all'art. 94, commi 3 e 4, d.lgs. 36/2023, così come individuati dal Comunicato ANAC dell'8 novembre 2017,

ovvero

indicare di seguito la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_;

3) che l'Impresa, è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale necessari per la corretta esecuzione del Servizio, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera a), punto 2), D. Lgs. 81/2008;

4) che l'Impresa:

non partecipa alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;

partecipa alla medesima gara in altra forma singola o associata, fornendo a tale proposito i seguenti chiarimenti [*Fornire chiarimenti in merito alla mancata sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale, a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti o a dimostrazione che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali*]:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Cancellare tutte le dichiarazioni o dizioni/parti delle dichiarazioni che non interessano.

---

–

partecipa alla medesima gara come ausiliaria per il concorrente \_\_\_\_\_ in quanto l'avvalimento non è finalizzato a migliorarne l'offerta;

- 5) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- 6) di considerare remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
- a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio;
  - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
- 7) accettare il patto d'integrità allegato alla documentazione di gara;
- 8) *[Nel caso l'operatore economico abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante]* garantire l'equivalenza, rispetto a quelle di cui al CCNL indicato dalla stazione appaltante, delle tutele applicate ai lavoratori, anche in subappalto, secondo le modalità meglio specificate nell'offerta tecnica;
- 9) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del medesimo regolamento;
- 10)*[in caso di partecipazione di Impresa non residente e priva di stabile organizzazione in Italia]:* che l'Impresa, in caso di aggiudicazione, si uniformerà alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, d.P.R. 633/1972 e comunicherà alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- 11)*[in caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]* di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge e di indicare quale proprio domicilio fiscale \_\_\_\_\_;
- 12)*[in caso di operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267]* i seguenti estremi del provvedimento di



ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare \_\_\_\_\_, rilasciati dal Tribunale di \_\_\_\_\_, e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, **allegando** altresì relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, attestante la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

13) *[In caso di R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE]*

che l'R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE è già costituito, come si evince dalla **allegata** copia per immagine (scansione di documento cartaceo)/informatica del mandato collettivo/atto costitutivo;

*ovvero*

che è già stata individuata l'Impresa a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale ed irrevocabile con rappresentanza, ovvero l'Impresa che, in caso di aggiudicazione, sarà designata quale referente responsabile del Consorzio, come si evince dalle/a dichiarazioni/dichiarazione congiunta **allegate/a**.

14) *[in caso di Rete d'Impresa]*

che la Rete è dotata di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, d.l. 5/2009, e dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e che la stessa è stata costituita mediante contratto redatto per atto pubblico/scrittura privata autenticata ovvero atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del d.lgs. 82/2005, di cui si **allega** copia per immagine (scansione di documento cartaceo)/informatica,

*ovvero*

che la Rete è priva di soggettività giuridica e dotata di organo comune con potere di rappresentanza ed è stata costituita mediante

o contratto redatto per atto pubblico/scrittura privata autenticata/atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, di cui si **allega** copia per immagine (scansione di documento cartaceo)/informatica

*ovvero*

o contratto redatto in altra forma *[indicare l'eventuale ulteriore forma di redazione del contratto di Rete]* \_\_\_\_\_ e che è già stato conferito mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza alla impresa mandataria, nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, come si evince dall'**allegato** documento prodotto in copia per immagine (Scansione di documento cartaceo)/informatica,

ovvero [nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete]

- ❑ che la Rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza/priva di organo comune di rappresentanza/dotata di organo comune privo dei requisiti di qualificazione richiesti, e che pertanto partecipa nelle forme di RTI:
  - o già costituito, come si evince dalla **allegata** copia per immagine (scansione di documento cartaceo)/informatica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con **allegato** il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete ovvero, qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, con **allegato** mandato avente forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
  - o costituendo e che è già stata individuata l'Impresa a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale ed irrevocabile con rappresentanza (con scrittura privata ovvero, qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005), come si evince dalle/a dichiarazioni/dichiarazione congiunta **allegate/a**.

15)[in caso di R.T.I./Consorzio ordinario/Rete d'Impresa/GEIE costituiti o costituendi] che le Imprese partecipanti al R.T.I./Consorzio/Rete d'Impresa/GEIE eseguiranno i seguenti servizi:

Impresa _____	Servizi _____	%
_____		
Impresa _____	Servizi _____	%
_____		
Impresa _____	Servizi _____	%
_____		

16)[in caso di Consorzio stabile, laddove non concorra con la propria struttura, di consorzio fra imprese artigiane e di rete di imprese dotata di organo comune di rappresentanza e di soggettività giuridica<sup>2</sup>] che il Consorzio/Rete di impresa partecipa per le seguenti consorziate/Imprese:

---

<sup>2</sup> Nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete il dato deve essere desumibile dalla documentazione richiesta ed allegata.

---

---

---

---

---

---

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

*Il Documento deve essere firmato digitalmente*



## ALLEGATO B

### Ulteriori indicazioni necessarie all'effettuazione degli accertamenti relativi alle singole cause di esclusione.

Ufficio/sede dell'Agenzia delle Entrate:

Ufficio di \_\_\_\_\_, città \_\_\_\_\_,  
Prov. \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, CAP \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_,  
e-mail \_\_\_\_\_, PEC \_\_\_\_\_.

Ufficio della Provincia competente per la certificazione di cui alla legge 68/1999:

Provincia di \_\_\_\_\_, Ufficio \_\_\_\_\_, con  
sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_,  
CAP \_\_\_\_\_, tel. \_\_\_\_\_, e-mail \_\_\_\_\_,  
PEC \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

*Il Documento deve essere firmato digitalmente*

**PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO, TRAMITE ACCORDO QUADRO,  
DELLA FORNITURA DI LETTINI DA VISITA E ARREDI RESIDENZIALI PER L’ASL  
ROMA 1**

**ALLEGATO 4 – PATTO D’INTEGRITÀ**

Questo documento costituisce parte integrante del bando.

Questo Patto d'Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 e le imprese concorrenti di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anti-corrruzione, di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione dell'appalto.

Il personale e i collaboratori dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 e delle Imprese concorrenti, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di questo Patto.

Il Fornitore in particolare dichiara:

- di impegnarsi a rispettare tutte le previsioni contenute nel Disciplinare di gara e suoi allegati;
- di impegnarsi, qualora partecipi alla procedura di acquisto contemporaneamente ad altro/i soggetto/i rispetto al/i quale/i si trovi in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, ad indicare all'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 quale/i sia/no tale/i soggetto/i, dichiarando di aver formulato autonomamente l'offerta e allegando documentazione idonea a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta;
- che non ha concluso né concluderà con altri operatori economici alcun tipo di accordo volto ad alterare o limitare la concorrenza, ovvero a determinare un unico centro decisionale ai fini della partecipazione alla gara e nella formulazione dell'offerta;
- di impegnarsi a segnalare all'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 a qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura di gara e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto.

Il Fornitore prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorrruzione assunti con questo Patto di Integrità comunque accertato dall'Azienda Sanitaria Locale Roma 1, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- esclusione dalla procedura di gara e escussione della cauzione provvisoria, fatto salvo il risarcimento per maggior danno;
- risoluzione del Contratto fatto salvo il risarcimento per maggior danno.

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del Contratto.

Ogni controversia relativa all'interpretazione, ed esecuzione del presente Patto d'Integrità sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria del Foro di Roma.

**PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO, TRAMITE ACCORDO QUADRO,  
DELLA FORNITURA DI LETTINI DA VISITA E ARREDI RESIDENZIALI PER L’ASL  
ROMA 1**

**ALLEGATO 5 – INFORMATIVA PRIVACY**



Si forniscono di seguito le informazioni in merito al trattamento dei dati personali, i quali saranno trattati e conservati esclusivamente nell'ambito della gara in relazione alla quale saranno raccolti.

### **Finalità del trattamento e conferimento obbligatorio dei dati**

L'Amministrazione, per le finalità successivamente descritte, raccoglie e tratta le seguenti tipologie di dati:

- (i) Dati 'personali' (es. dati anagrafici, indirizzi di contatto, ecc.);
- (ii) Dati 'giudiziari' relativi a condanne penali o a reati, il cui trattamento è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa per permettere la partecipazione alla procedura di gara e l'eventuale aggiudicazione. Il trattamento dei dati giudiziari avviene sulla base dell'Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti dalla stazione appaltante a tale scopo, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti, comprese le finalità connesse all'eventuale instaurazione di rapporti contrattuali con questa Amministrazione e per il tempo a ciò necessario.

Il conferimento dei dati richiesti dalla stazione appaltante è obbligatorio per il conseguimento delle finalità di cui sopra e necessario, in base alla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica, per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

### **Modalità e logica del trattamento**

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati potranno essere trattati anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori della stazione appaltante individuati quali incaricati del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
- Soggetti terzi fornitori di servizi per la stazione appaltante, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- Altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;

- Legali incaricati per la tutela della stazione appaltante in sede giudiziaria.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dalla stazione appaltante nel rispetto della normativa vigente.

I dati relativi al concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto saranno diffusi tramite il sito internet [www.aslroma1.it](http://www.aslroma1.it).

In adempimento agli obblighi di legge in materia di trasparenza amministrativa, il concorrente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare siano pubblicati e diffusi tramite il **profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", all'indirizzo <http://www.aslroma1.it>**.

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

I dati verranno conservati per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati.

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dall'aggiudicazione definitiva per la stazione appaltante e dalla conclusione dell'esecuzione del contratto per l'Amministrazione contraente e comunque per un arco di tempo non superiore a quello necessario all'adempimento degli obblighi normativi.

A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

Nell'ambito della presente gara non è previsto alcun tipo di processo decisionale automatizzato.

## **Diritti**

In qualunque momento l'interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito "GDPR"). In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto, l'origine e le finalità del trattamento, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica, i destinatari cui i dati saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento. La relativa richiesta va rivolta **all'Asl Roma 1, Via Borgo Santo Spirito 3, 00193 Roma**.

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei Dati personali ([www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)).

## **Titolare del trattamento**

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è **l'Asl Roma 1, con sede in Via Borgo Santo Spirito 3, 00193 Roma**.

## **Nomina del responsabile del trattamento**

L'aggiudicazione può comportare il trattamento di dati personali rispetto al quale l'Amministrazione è Titolare del Trattamento. Se l'aggiudicazione comporta trattamento di dati personali (es. di utenti, pazienti, dipendenti), i rapporti tra Titolare del trattamento e l'aggiudicatario verranno regolati ai sensi dell'art. 28 del GDPR e, pertanto, l'aggiudicatario dovrà rivestire il ruolo di Responsabile del trattamento. Analoga disposizione si applica in caso di subappalto.